SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201/L

99G0499-99G0500

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 novembre 1999.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze del crollo di un edificio verificatosi il giorno 11 novembre 1999 nella città di Foggia. (Ordinanza n. 3017).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che l'11 novembre 1999 il crollo di un edificio di proprietà privata nella città di Foggia ha causato numerose vittime e feriti;

Considerato che per motivi precauzionali è stato disposto, con ordinanza sindacale, lo sgombero di un edificio attiguo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Foggia;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, al fine di stabilire l'esistenza di eventuali ulteriori pericoli e di assicurare, congiuntamente all'amministrazione comunale di Foggia interventi per il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per i primi interventi urgenti conseguenti all'evento di cui alle premesse, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al comune di Foggia la somma di lire 1 miliardo a titolo di contributo straordinario e ad integrazione delle risorse rese disponibili dal comune stesso.

Art. 2.

1. Il sindaco di Foggia, o suo delegato, provvede, in deroga alle vigenti norme di legge, ad attivare gli interventi urgenti necessari alla rimozione delle macerie e al ripristino dei servizi e determina i criteri e le modalità di erogazione di provvidenze a favore dei cittadini danneggiati. Il sindaco provvede, altresì, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ad avviare gli accertamenti tecnici necessari per valutare l'eventuale esistenza di ulteriori pericoli.

Art. 3.

1. All'onere conseguente l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999.

Art. 4.

1. Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A9791

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 155/99 del 22 ottobre 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato

funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 18 ottobre 1999, dovuto ad adeguamenti tecnici che hanno determinato la chiusura degli uffici al pubblico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 18 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 novembre 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A9683

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 novembre 1999.

Autorizzazione all'azienda sanitaria U.S.L. di Modena ad espletare le attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria U.S.L. Modena in data 22 luglio 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico; presso l'ospedale civile «S. Agostino»;

Vista la relazione favorevole, in data 7 ottobre 1999 sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Ritenuto, in conformità alla predetta ordinanza del Ministro della sanità, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria U.S.L. Modena è autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti vascolari, da cadavere a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari debbono essere eseguite presso il comparto operatorio di chirurgia vascolare dell'azienda sanitaria U.S.L. Modena, ospedale civile «S. Agostino».

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Coppi dott. Gioacchino, dirigente medico di secondo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Giovannoni dott. Massimo dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Calasso dott. Giuseppe dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Benassi dott. Giulio dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Moratto dott. Roberto dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Camparini dott. Stefano dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Pacchioni dott. Roberto dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Silingardi dott. Roberto dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Nora dott.ssa Alessandra dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena;

Ragazzi dott. Giovanni dirigente medico di primo livello della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile S. Agostino di Modena.

Art. 4.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria U.S.L. Modena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A9690

DECRETO 5 novembre 1999.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta ad espletare le attività di trapianto di aorta e segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario dell'azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta in data 24 marzo 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di aorta e segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole, in data 7 ottobre 1999 sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Ritenuto, in conformità alla predetta ordinanza del Ministro della sanità, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di aorta e segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di aorta e segmenti vascolari, debbono essere eseguite presso il comparto operatorio di chirurgia vascolare dell'azienda sanitaria della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Peinetti dott. Flavio dirigente medico di secondo livello della unità operativa di chirurgia vascolare della Valle d'Aosta;

Porta dott.ssa Carla dirigente medico di primo livello della unità operativa di chirurgia vascolare della Valle d'Aosta;

Brustia dott. Piero dirigente medico di primo livello della unità operativa di chirurgia vascolare della Valle d'Aosta;

Antico dott. Antonio dirigente medico di primo livello della unità operativa di chirurgia vascolare della Valle d'Aosta;

Maione dott. Massimo dirigente medico di primo livello della unità operativa di chirurgia vascolare della Valle d'Aosta.

Art. 4.

Il commissario dell'azienda sanitaria della Valle d'Aosta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A9691

DECRETO 5 novembre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia ad espletare le attività di trapianto di valvole cardiache, aorta ed arteria polmonare da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal Direttore generale dell'azienda ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia in data 22 aprile 1998, e successivamente integrata in data 21 gennaio 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di valvole cardiache, aorta ed arteria polmonare da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole, in data 7 ottobre 1999 sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Ritenuto, in conformità alla predetta ordinanza del Ministro della sanità, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di valvole cardiache, aorta ed arteria polmonare da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di valvole cardiache, aorta ed arteria polmonare debbono essere eseguite presso la sala operatoria «A» del centro operatorio al 1° piano del Policlinico satellite degli «Spedali civili» di Brescia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di valvole cardiache, aorta ed arteria polmonare devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Zogno dott. Mario dirigente medico di secondo livello dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia;

Coletti dott. Giuseppe dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia;

Lorusso dott. Roberto dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia;

Rambaldini dott. Manfredo dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia;

Totaro dott. Pasquale dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia;

Tulumello dott. Aldo dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia;

Latini dott. Leonardo dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia;

Rocco dott. Domenico dirigente medico di primo livello dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia.

Art. 4.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Spedali civili» di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A9692

DECRETO 5 novembre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera Careggi di Firenze ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 23 settembre 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO VII DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1996 con il quale l'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di homograft vascolari e\o valvolari da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze in data 11 marzo 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Ritenuto, in conformità alla predetta ordinanza del Ministro della sanità, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Toscana adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di homograft vascolari e/o valvolari da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1996, i seguenti sanitari:

Pratesi prof. Carlo professore associato di chirurgia vascolare, direttore dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Alessi dott. Alessandro medico dirigente di primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Pulli dott. Raffaele medico dirigente di primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Credi dott. Giovanni medico dirigente di primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Matticari dott. Stefano medico dirigente di primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze;

Chiti dott. Emiliano medico dirigente di primo livello dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A9693

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 novembre 1999.

Bando di concorso previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione dei contributi di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti per l'anno 1999 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448», di seguito indicato come «regolamento», deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio.

2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attuazione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere:

a) l'indicazione della emittente cui essa si riferisce con gli estremi dell'atto concessorio, del numero di codice fiscale e di partita IVA;

b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento che si intendono sottoporre a valutazione.

c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

d) la dichiarazione di essere stata ammessa nell'anno 1998, con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali, di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare e di essere in regola con il pagamento del canone di concessione;

f) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia già beneficiato;

g) la dichiarazione che nei propri confronti, nel corso dell'anno 1999 e fino alla data di presentazione della domanda, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente, ed in particolare, dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

h) la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio 1996-1998.

3. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

4. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

5. Entro contottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancorta costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

Il Ministro: CARDINALE

99A9807

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Le Costiere», in Follonica.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 8 maggio 1999, le cui risultanze confermano le condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e la conseguente proposta di scioglimento;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dalla direzione provinciale del lavoro di Grosseto;

Considerato che l'Ente da sciogliere appartiene al settore «edilizio» e quindi non soggetto al parere della Commissione centrale per la cooperazione presso il Ministero del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Le Costiere», con sede in Follonica, via Litoranea n. 38, costituita in data 19 giugno 1981 - rogito notaio dott. Gaetano Romano, repertorio n. 2146, registro società n. 3646, B.U.S.C. n. 1125/185413, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 28 ottobre 1999

Il dirigente provinciale: BUONOMO

99A9658

DECRETO 29 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa tra tabacchicultori «La Contadina a r.l.», in Andrano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 luglio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa tra tabacchicultori «La Contadina a r.l.», con sede in Andrano (Lecce) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa tra tabacchicultori «La Contadina a r.l.», con sede in Andrano (Lecce), costituita in data 17 settembre 1969 con atto a rogito notaio Luigi Maria Coppola di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 23 settembre 1969, iscritta al n. 2862 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Damiani, nato a Foligno il 2 maggio 1954, domiciliato in Manfredonia (Foggia) in via Umberto Giordano, 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9792

DECRETO 29 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Eurocoop - Società cooperativa a r.l.», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 30 luglio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Eurocoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grosseto, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eurocoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grosseto, costituita in data 26 maggio 1994 con atto a rogito notaio dott. Giorgetti, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto del 23 giugno 1994 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Agostini nato a Poggibonsi (Siena) il 30 giugno 1945 e residente in Grosseto con studio in via Arno n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9793

DECRETO 29 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Splendor ottica - Società cooperativa a r.l.», in Spello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 13 agosto 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Splendor ottica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Spello (Perugia), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Splendor ottica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Spello (Perugia), costituita in data 7 settembre 1996, con atto a rogito del notaio dott. Angelo Frillici, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto del 17 settembre 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Roberto De Bernardis nato a Pontecorvo (Frosinone) il 27 febbraio 1963, residente a Perugia in via Saturnia n. 73, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9794

DECRETO 29 ottobre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa massese di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Massafiscaglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1970 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa massese di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Massafiscaglia (Ferrara) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Guglielmo Giusberti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto della nota della direzione provinciale del lavoro di Ferrara del 17 agosto 1999 con la quale è stato trasmesso la certificazione del comune di Perugia dalla quale risulta che il predetto dott. Giusberti è deceduto in data 9 agosto 1994;

Ritenuta pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Chiara Zattoni, nata a Copparo (Ferrara) il 17 gennaio 1965, con studio in Ferrara in via Boccacanale Santo Stefano n. 66, è nominata commissario

liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa massese di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Massafiscaglia (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 29 settembre 1970, in sostituzione del dott. Guglielmo Giusberti deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9795

DECRETO 29 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Puliser - Società cooperativa a r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 gennaio 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Puliser - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modena, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Puliser - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modena, costituita in data 18 ottobre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Pischetola, omologato dal tribunale di Modena con decreto del 22 ottobre 1990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Elena Lancellotti nata a Modena il 27 settembre 1956, ed ivi residente in via A. Nardi n. 8, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9796

DECRETO 3 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Unità di abitazione a r.l.», in Lucca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Unità di abitazione a r.l.», con sede in Lucca, costituità per rogito del notaio Velani Gino in data 13 aprile 1977, repertorio n. 179871, registro imprese n. 6735, B.U.S.C. n. 884/151510, è sciolta ai sensi delle sopracitate norme senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lucca, 3 novembre 1999

Il direttore: SARTI

99A9684

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 1999.

Integrazione dell'elenco n. 1, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, per l'inserimento delle garanzie rilasciate dai soci a favore della Cooperativa agricola zootecnica, in Monteprandone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione con modificazioni al decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993 art. 1, comma 1-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio - con sentenza n. 1687/98 del 6 maggio 1998 - ha accolto il ricorso presentato da Ripani Pio, socio fideiussore della Cooperativa agricola zootecnica sita in Monteprandone, contro Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole, annullando il decreto ministeriale 18 dicembre 1995 nella parte in cui esclude dall'accollo alcune garanzie prestate dal ricorrente nei confronti della stessa cooperativa per carenza di documentazione;

Considerato che la mancanza di detta documentazione è motivo di postergazione dell'accollo rispetto ad altri crediti meglio documentati, così come riconosciuto dal TAR del Lazio nella citata sentenza n. 1687/98;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie prestate da Ripani Pio a favore della Cooperativa agricola zootecnica, con sede in Monteprandone sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996 con la posizione a fianco di ciascuna indicata, tenuto conto delle variazioni intervenute per effetto di sentenze:

Classe	Protocollo	Socio	Creditore
744	88064	Ripani Pio	B.N.A.
745	»	»	CR Ascoli Piceno
746	»	»	»
747	»	»	CAP Ascoli Piceno
748	»	»	Pellini Frat. Sp.a.
749	»	»	Pop. Abruzzo e Marche
750	»	»	»

Art. 2.

La garanzia prestata da Spighi socio della cooperativa agricola Forlivese verso la B.N.A. assume la posizione 751 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.

Art. 3.

Le determinazioni assunte con il presente decreto potranno essere modificate in relazione agli esiti del ricorso promosso dinanzi al Consiglio di Stato dal Ministero avverso la sentenza n. 1687/98 del 6 maggio 1998.

Roma, 29 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A9797

DECRETO 29 luglio 1999.

Integrazione dell'elenco n. 1, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, per l'inserimento delle garanzie rilasciate dai soci a favore della cooperativa agricola zootecnica «Il Colle», in Staffolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione con modificazioni al decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993 art. 1, comma 1-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio - con sentenza n. 268 del 31 ottobre 1996 - ha accolto il ricorso presentato da Cerioni Lanfranco e Cerioni Carlo, soci fideiussori della Cooperativa agricola zootecnica «Il Colle», con sede in Staffolo, contro Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole, annullando il decreto ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui fissa alla data della sua emanazione l'accertamento dello stato di insolvenza della Cooperativa;

Esaminata l'istanza e la documentazione allegata, presentata da Cerioni Carlo in nome proprio e dei soci solidali tra cui Cerioni Lanfranco, è verificato che l'atto che accerta formalmente lo stato di insolvenza è stato adottato dal Ministero del lavoro in data 11 aprile 1994, ritenuta utile dal T.A.R. Lazio nelle motivazioni della richiamata sentenza n. 268/96;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie prestate dal socio istante Cerioni Carlo e dai soci garanti in solido tra cui Cerioni Lanfranco a favore della Cooperativa agricola zootecnica «Il Colle», con sede in Staffolo, sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, con la posizione a fianco di ciascuna indicata, tenuto conto delle variazioni intervenute per effetto di sentenze:

Classe	Protocollo	Socio	Creditore
674	88178	Cerioni Carlo	CR Fano
675	»	»	CR Jesi
676	»	»	SR FAB e CUPR
677	»	»	Credito Agric. Italiano
678	»	»	»
679	»	»	»

Art. 2.

In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 1 la garanzia prestata dalla Coop.va Molino Popolare Trasimeno, socio della cooperativa agricola CIC. Zoo a favore di B.N.L. assume la posizione 680 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.

Art. 3.

Le determinazioni assunte con il presente decreto potranno essere modificate in relazione agli esiti del ricorso promosso al Consiglio di Stato dal Ministero avverso la sentenza n. 268 del 31 ottobre 1996.

Roma, 29 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A9798

DECRETO 29 luglio 1999.

Integrazione dell'elenco n. 1, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, per l'inserimento delle garanzie rilasciate dai soci a favore della cooperativa «Pian d'Arcione», in Tarquinia, a favore della Banca popolare del Cimino e del C.A.P. di Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente

› decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis* e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che è stato accolto con decreto del Presidente della Repubblica addì 4 maggio 1999 il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da Gianfranco Bastari, commissario liquidatore della cooperativa «Pian d'Arcione», avverso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole, annullando il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 nella parte in cui esclude dall'accollo la cooperativa «Pian d'Arcione» dai benefici di cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*, in quanto il decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa è intervenuto dopo il 2 febbraio 1994;

Esaminata la documentazione e accertato che relativamente alle garanzie prestate a favore della B.N.L., di Casa delle Macchine S.r.l., con sede a Viterbo e Azienda agricola Resteya, con sede in Campo Molino, non sono state presentate le cambiali e che pertanto le suddette garanzie devono essere inserite con il codice C 2.3 di cui alla legenda allegata al citato decreto ministeriale 18 dicembre 1995;

Ritenuto di dover dare corso all'inserimento delle garanzie prestate dai soci garanti della cooperativa «Pian d'Arcione» nell'elenco n. 1 di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, tenuto anche conto delle variazioni disposte a seguito di sentenze;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie prestate da Arpini Ferminia socia della cooperativa «Pian d'Arcione», con sede in Tarquinia a favore della Banca popolare del Cimino e del C.A.P. di Viterbo sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, assumendo rispettivamente le posizioni numeri 600 e 601.

Art. 2.

Le garanzie prestate a favore di B.N.L. Roma, Casa Macchine e Resteya TV sono inserite rispettivamente nelle posizioni 787, 788 e 789 con il codice di irregolarità C 2.3.

Art. 3.

In conseguenza delle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, le garanzie prestate da Mangia e Tonetto rispettivamente a favore delle cooperative Cootabacchi e Con.Fa.Bi. assumono le posizioni n. 602 e n. 790 dello stesso elenco n. 1.

Roma, 29 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A9799

DECRETO 29 luglio 1999.

Integrazione dell'elenco n. 1, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, per l'inserimento delle garanzie rilasciate dai soci della cooperativa «Nupral Export», in Lentini, a favore di Sicilcas, Banco di Sicilia e Banca del Sud.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati

approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 266, dell'11 dicembre 1996, ha accolto il ricorso presentato da Tirantello Gaetano, socio fideiussore della cooperativa «Nupral Export», con sede in Lentini (Siracusa), contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole, annullando il decreto ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui fissa alla data della sua emanazione l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa;

Visto l'atto di diffida ad adempiere di Tirantello Gaetano notificato in data 24 aprile 1999;

Esaminata la domanda e la documentazione allegata, presentata da Gandolfo Napoleone in nome proprio e di altri soci solidali tra cui anche Tirantello Gaetano, e verificato che l'atto che accerta formalmente lo stato di insolvenza è stato adottato dal tribunale di Siracusa in data 18 febbraio 1994, ritenuta utile dal T.A.R. Lazio nelle motivazioni della richiamata sentenza n. 266/1996;

Preso atto dalla documentazione che il credito vantato dalla Banca agricola popolare di Ragusa è stato pagato transattivamente da alcuni soci che si sono surrogati al creditore nei confronti della cooperativa e dei soci fideiussori che non hanno aderito alla transazione;

Considerato che in conseguenza di quanto sopra la garanzia prestata a favore della predetta Banca agricola popolare di Ragusa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1994, sarà oggetto di accollo per la quota parte dei soci fideiussori che non hanno aderito alla transazione;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie prestate da Tirantello Gaetano, socio della cooperativa «Nupral Export» a favore di Sicilcassa, Banco di Sicilia e Banca del Sud sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996.

Art. 2.

La garanzia prestata originariamente a favore della Banca agricola popolare di Ragusa, oggetto di transazione come precisato nelle premesse ed ora intestata a Vasta Giuseppina ed altri, è ammessa per la quota parte dei soci fideiussori che non hanno aderito alla transazione.

Art. 3.

Le garanzie prestate dal socio Gandolfo Napoleone di cui agli articoli 1 e 2 e di seguito riportate sono inserite nell'elenco n. 1 di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 con la posizione a fianco di ciascuna indicata, tenuto conto delle variazioni già intervenute per effetto di sentenze:

Classe	Prot. istanza	Socio	Creditore
530	88005	Gandolfo Napoleone	Sicilcassa
531	»	»	Banco di Sicilia
532	»	»	Banca del Sud
533	»	»	Vasta Giuseppina ed altri

Art. 4.

In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 3 la garanzia prestata da Marino socio della cooperativa «La Rinascita», in Guglionesi, assume la posizione 534 del su citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.

Art. 5.

Le determinazioni assunte con il presente decreto potranno essere modificate in relazione agli esiti del ricorso promosso dal Ministero avverso la sentenza n. 266 dell'11 dicembre 1996 del Consiglio di Stato.

Roma, 29 luglio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A9800

DECRETO 2 agosto 1999.

Mantenimento della società cooperativa «San Nicola», in Sant'Angelo in Pontano, nell'elenco n. 3, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, con diversa motivazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis,* di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 268 del 31 ottobre 1996 ha accolto il ricorso presentato da Anitori Franco, socio fideiussore della cooperativa agricola «San Nicola», con sede in Sant'Angelo Pontano, contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole annullando il decreto ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui fissa alla data della sua emanazione l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa;

Preso atto che con la predetta sentenza il T.A.R. Lazio afferma la necessità di individuare un termine per l'accertamento dell'insolvenza, che deve essere formalmente dichiarata, e fa riferimento per il suddetto termine alla data di scadenza della presentazione della domanda e quindi al 22 settembre 1994;

Constatato che l'accertata insolvenza della cooperativa «San Nicola» è intervenuta in data 21 ottobre 1994 e quindi dopo il 22 febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa agricola «San Nicola», con sede in Sant'Angelo in Pontano, rimane inserita nell'elenco n. 3 allegato al decreto ministeriale 2 novembre 1995, così come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1995, per le motivazioni espresse in premessa.

Roma, 2 agosto 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A9801

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riconoscimento del Centro italiano ricerche e studi per la pesca C.I.R.S.Pe. di Roma, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 7 gennaio 1997, con nota n. 794/BT/ev, dal Centro italiano ricerche e studi per la pesca, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Visto che la capitaneria di porto di Roma competente per territorio, ha espresso parere positivo in merito al riconoscimento suddetto;

Considerato che il predetto istituto per mezzi, personale e finalità e da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 5 agosto 1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il Centro italiano ricerche e studi per la pesca - C.I.R.S.Pe., con sede in Roma, via De' Gigli d'Oro, 21, è riconosciuto per gli effetti di cui al regolamento sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9802

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riconoscimento della società Idi Farmaceutici S.p.a., in Pomezia, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in data 18 giugno 1998 dall'Idi Farmaceutici S.p.a., ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Visto che la Capitaneria di porto di Roma competente per territorio, ha espresso parere positivo in merito al riconoscimento suddetto;

Considerato che il predetto istituto per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 5 agosto 1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'Istituto Idi farmaceutici S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 83/85, è riconosciuto per gli effetti di cui al regolamento sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9803

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», in Teramo, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la domanda di riconoscimento presentata con nota n. 2461 del 24 marzo 1996, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Visto che la capitaneria di porto di Termoli, competente per territorio, ha espresso parere positivo in merito al riconoscimento suddetto;

Considerato che il predetto Istituto per mezzi, personale e finalità e da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 5 agosto 1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», con sede in Teramo, via Campo Boario, è riconosciuto per gli effetti di cui al regolamento sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9804

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riconoscimento dell'Istituto di biologia ed ecologia marina in Piombino, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la domanda di riconoscimento presentata con nota n. 9276 del 17 settembre 1997, dall'Istituto di biologia ed ecologia marina di Piombino, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Visto che la capitaneria di porto di Livorno, competente per territorio, ha espresso parere positivo in merito al riconoscimento suddetto;

Considerato che il predetto Istituto per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 5 agosto 1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'Istituto di biologia ed ecologia marina di Piombino, con sede in Piombino (Livorno), piazza G. Bovio, 3/4, è riconosciuto per gli effetti di cui al regolamento sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9805

DECRETO 26 ottobre 1999.

Riconoscimento della Azienda sviluppo acquacoltura e pesca A.S.A.P., in Mestre, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la domanda di riconoscimento presentata con nota n. 238 del 23 febbraio 1998, dall'Azienda sviluppo acquacoltura e pesca, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Visto che la capitaneria di porto di Venezia, competente per territorio, ha espresso parere positivo in merito al riconoscimento suddetto;

Considerato che il predetto Istituto per mezzi, personale e finalità è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta del 5 agosto 1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, l'Azienda sviluppo acquacoltura e pesca, con sede in Mestre (Venezia), via Forte Marghera n. 151, è riconosciuto per gli effetti di cui al regolamento sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9806

DECRETO 5 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dell'8 giugno 1999 nella provincia di Verona;

grandinate del 14 giugno 1999 nella provincia di Verona;

grandinate del 15 giugno 1999 nella provincia di Verona;

grandinate del 18 giugno 1999 nella provincia di Verona;

grandinate del 21 giugno 1999 nella provincia di Verona;

tromba d'aria del 6 luglio 1999 nella provincia di Treviso;

venti impetuosi del 22 luglio 1999 nella provincia di Venezia;

grandinate del 22 luglio 1999 nella provincia di Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Treviso: tromba d'aria del 6 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Roncade, Silea;

Venezia: venti impetuosi del 22 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Cavarzere, Chioggia;

Verona:

grandinate dell'8 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Ronco all'Adige, Verona;

grandinate del 14 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Legnago;

grandinate del 15 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Belfiore, Caldiero, San Bonifacio;

grandinate del 18 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Bussolengo, Sommacampagna, Sona;

grandinate del 21 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Oppeano, Terrazzo, Zevio;

Vicenza: grandinate del 22 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Lonigo, Montebello Vicentino, Sarego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9688

DECRETO 5 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 23 luglio 1999 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: grandinate del 23 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Assisi; grandinate del 23 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cannara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9687

DECRETO 5 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cosenza e Crotone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 2 gennaio 1999 al 23 maggio 1999 nella provincia di Crotone;

grandinate dal 10 aprile 1999 al 21 giugno 1999 nella provincia di Crotone;

grandinate dal 24 luglio 1999 al 27 agosto 1999 nella provincia di Cosenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cosenza: grandinate del 24 luglio 1999, del 22 luglio 1999, del 27 agosto 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Acri, Amendolara, Caloveto, Cassano Allo Ionio, Castiglione Cosentino, Castrovillari, Celico, Cerchiara di Calabria, Civita, Corigliano Calabro, Cosenza, Cropalati, Firmo, Frascineto, Lappano, Lungro, Marano Principato, Oriolo, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rossano, Rovito, San Basile, San Lorenzo Bellizzi, San Pietro in Guarano, Saracena, Terranova da Sibari;

Crotone: siccità dal 2 gennaio 1999 al 23 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Belvedere di Spinello, Caccuri Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola Dell'Alto, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico, Verzino; grandinate del 10 aprile 1999, del 24 aprile 1999, del 16 giugno 1999, del 21 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)*, nel territorio dei comuni di Cirò, Crucoli, Rocca Di Neto, Santa Severina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9686

DECRETO 5 novembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Caserta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 30 giugno 1999 all'8 luglio 1999 nella provincia di Caserta;

grandinate dell'8 luglio 1999 nella provincia di Caserta;

piogge alluvionali dell'8 luglio 1999 nella provincia di Avellino;

grandinate del 25 luglio 1999 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: piogge alluvionali dell'8 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Avella, Baiano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone; grandinate del 25 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b) c), d),* nel territorio dei comuni di Lapio, Venticano;

Caserta: grandinate del 30 giugno 1999, dell'8 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Ciorlano, Galluccio, Mignano Monte Lungo; grandinate dell'8 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bellona, Vitulazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9685

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 novembre 1999.

Iscrizione dell'associazione «Unione nazionale consumatori» nell'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la documentazione presentata a mano in data 27 ottobre 1999 ad integrazione della domanda di cui alla lettera del 30 luglio 1999, con la quale l'Associazione unione nazionale consumatori, con sede legale in via Andrea Doria n. 48, Roma, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. del 27 ottobre 1999, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore dott. Umberto Troiani;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario istruttore incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'Associazione unione nazionale consumatori è iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1999

Il direttore: D'ALESSANDRO

99A9660

DECRETO 11 novembre 1999.

Iscrizione della Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori ed utenti nell'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all'art. 5 della legge n. 281/1998.

IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Acquisita la domanda presentata a mano in data 30 luglio 1999 con la quale l'associazione Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in via Sebastiano Veniero n. 8, Roma, ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 della predetta legge n. 281/1998;

Vista la nota n. 1252880 del 6 agosto 1999, con la quale la divisione III ha avviato l'istruttoria e ha nominato quale funzionario istruttore dott. Gianfranco Nitti;

Esaminata la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 281/1998 citata;

Vista la relazione conclusiva della fase istruttoria del funzionario istruttore incaricato;

Ritenuto che, in base alla documentazione prodotta, l'Associazione istante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 della citata legge n. 281/1998;

Decreta:

L'associazione Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti, è iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1999

Il direttore: D'ALESSANDRO

99A9689

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 ottobre 1999.

Norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B,* che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L. 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE della commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L. 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva n. 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea n. 84/525, n. 84/526 e n. 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1998, con il quale si sono allineate all'ADR le denominazioni dei gas inscritte sui recipienti nonché i periodi delle revisioni;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089-1 «Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola - Punzonatura» che rappresenta la versione in lingua italiana della norma europea EN 1089-1 ed è richiamata negli emendamenti 1° gennaio 1999 dell'accordo ADR;

Ravvisata l'opportunità di armonizzare le punzonature e le altre iscrizioni obbligatorie sulle bombole tra i

vari Paesi della Comunità europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 22 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti, come definiti dall'ADR 1999 e successivi aggiornamenti, di seguito indicato più brevemente come ADR, con l'esclusione dei recipienti per il trasporto del GPL, devono riportare le iscrizioni previste come obbligatorie dall'ADR.

2. I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto devono riportare, oltre a quelle indicate al comma 1, le iscrizioni relative a:

identità della massa porosa: identificazione del Paese e della fabbrica di origine;

identificazione del solvente: «A» per acetone o «DMF» per dimetilformammide, seguita dalla massa del solvente espressa in kilogrammi e dalla sigla «KG»;

massa totale: tara più contenuto massimo di acetilene, preceduta dalle lettere «TOTALE» e seguita dalla sigla «KG»;

identificazione del contenuto: «C_2H_2».

3. I recipienti in acciaio compatibili con idrogeno e miscele con pressione parziale di idrogeno maggiore di 10 bar, devono riportare oltre alle iscrizioni indicate al comma 1 precedente, la lettera «H».

4. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono essere riportate, all'atto della costruzione, mediante punzonatura, ad eccezione delle seguenti iscrizioni che possono essere riportate o per punzonatura o in un'etichetta durevole o indicate in un'iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice:

numero UN e nome del gas o della miscela come prescritto dall'ADR;

per i gas compressi riempiti a peso e per i gas liquefatti, massa massima di carica e tara — identificata come somma della massa a vuoto e della massa degli accessori fissi presenti sulla bombola quando viene presentata al riempimento — espresse in kilogrammi.

Il valore della tara deve essere preceduto dalle lettere «TARA» e seguito dalla sigla «KG».

Il valore della massa massima di carica deve essere seguito dalla sigla «KG» e dal nome o formula chimica del gas.

Qualora vengano presentati in fase di primo collaudo o messa in uso recipienti senza colorazione perché non richiesta dal proprietario, le etichette o le eventuali iscrizioni in vernice dovranno essere apposte successivamente a cura del proprietario stesso sui recipienti medesimi. In tal caso dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione del gas o miscela di gas che il recipiente sarà destinato a contenere.

5. In aggiunta alle iscrizioni obbligatorie indicate sopra, sono ammesse le seguenti punzonature facoltative:

nome eventualmente abbreviato o sigla della ditta proprietaria. Qualora venga apposta tale punzonatura, questa deve essere preventivamente notificata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri;

numero d'ordine dato dalla ditta proprietaria;

eventuali iscrizioni aggiuntive previste dalla norma UNI EN 1089-1.

6. In conformità all'ADR in luogo delle iscrizioni descritte ai commi precedenti sono ammesse le iscrizioni previste dalla norma UNI EN 1089-1.

7. Le punzonature devono essere eseguite sull'ogiva della bombola in modo tale da risultare durevoli e leggibili. Per le bombole di acciaio saldato, la punzonatura può essere effettuata su di una piastrina saldata o su qualsiasi altra parte fissata in modo permanente alla bombola e non soggetta alla pressione del gas.

Per le bombole a struttura composita, la punzonatura può essere realizzata su di una etichetta annegata nella resina.

Di norma l'altezza dei caratteri della punzonatura deve essere di almeno 5 mm. Sulle bombole con diametro esterno minore o uguale a 140 mm, questa può essere ridotta, ma in nessun caso l'altezza dei caratteri deve essere minore di 2,5 mm.

I punzoni utilizzati per la marcatura devono avere i taglienti arrotondati con raggio non inferiore a 0,2 mm.

Per le eventuali iscrizioni a vernice l'altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 8 mm.

8. Di regola i dati punzonati devono essere disposti come indicato negli allegati 1, 2 e 3.

Quando si utilizza una piastrina di identificazione o, per le bombole a struttura composita, un'etichetta nella resina, tutti i dati possono essere riuniti in tale piastrina o etichetta, purché la loro disposizione non crei confusione di interpretazione.

Nei casi in cui sia difficile mantenere la disposizione indicata negli allegati 1, 2 e 3 si può ricorrere a una diversa disposizione della punzonatura con l'autorizzazione dell'ente di collaudo, sempre a condizione che tale diversa disposizione non possa dare adito a confusioni di interpretazione.

Art. 2.

1. Per le bombole costruite secondo le direttive CE n. 84/525, n. 84/526 e n. 84/527 in aggiunta ai dati indi-

cati all'art. 1 dovranno essere punzonati i seguenti dati, come previsto e specificato nelle direttive sopraindicate:

valore di R o Re come richiesto dalla direttiva applicabile;

indicazione del tipo di trattamento termico (solo per bombole in acciaio) espressa come segue:

«N» per normalizzazione; «T» per tempera e rinvenimento; «S» per distensione;

marchio di approvazione CEE;

marchio di verifica CEE;

punzonatura di messa in uso in Italia.

2. Di regola le punzonature saranno disposte come indicato negli allegati 4, 5 e 6.

Art. 3.

1. Le norme relative alle iscrizioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 1 e 2 precedenti si applicano obbligatoriamente ai recipienti sottoposti a verifica iniziale o rispettivamente ammessi all'uso in Italia a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo è facoltà del proprietario delle bombole l'applicare le iscrizioni previste dagli articoli 1 e 2 o quelle previste dalle norme precedentemente in vigore.

3. I recipienti che prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo siano stati punzonati secondo le norme precedentemente in vigore, possono continuare ad essere utilizzati con tali punzonature, salvo quanto indicati ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente articolo destinati a contenere acetilene disciolto, devono essere aggiunte, al più tardi in occasione della prima revisione periodica successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le iscrizioni indicate al comma 2 dell'art. 1.

Queste iscrizioni saranno punzonate di seguito all'indicazione «massa porosa».

5. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente articolo destinati a contenere gas compressi riempiti a peso o gas liquefatti devono essere aggiunte le seguenti iscrizioni, al più tardi in occasione della prima revisione periodica successiva all'entrata in vigore del presente decreto:

le lettere «TARA» seguite dal valore della massa di tara — identificata come somma della massa a vuoto e della massa degli altri accessori fissi presenti sulla bombola quando viene presentata per il riempimento — e dalla sigla «KG».

Questi dati potranno essere punzonati dopo la pressione di prova o riportati in un'etichetta durevole o indicati con una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice.

Art. 4.

1. Per i recipienti di cui all'art. 3, l'adeguamento delle denominazioni dei gas alle prescrizioni dell'art. 2, comma 3, del decreto 16 ottobre 1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione, può essere realizzato riportando il numero UN e la denominazione ADR in un'etichetta durevole o con una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice, senza modificare la punzonatura del nome commerciale precedentemente usato, purché la stessa si riferisca allo stesso gas indicato nell'etichetta.

In caso diverso la punzonatura del nome precedente deve essere barrata.

2. Per i recipienti destinati a contenere gas liquefatti, è consentito che la massa massima di carica sia indicata nell'etichetta o con una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice.

Art. 5.

Per i gas compressi e liquefatti ad eccezione di 1049 idrogeno compresso, 1016 monossido di carbonio compresso, 1971 metano compresso e delle miscele contenenti tali gas, l'indicazione del nome del gas nei certificati di collaudo può essere sostituita da una delle seguenti indicazioni, a seconda delle caratteristiche del gas:

gas e miscele del 1°A, 1°O

gas e miscele del 1°F, 1°T, 1°TF

gas e miscele del 1°TO

gas e miscele del 1°TC, 1°TFC

gas e miscele del 1°TOC

gas e miscele del 2°A, 2°F

gas e miscele del 2°O

gas e miscele del 2°T, 2°TF

gas e miscele del 2°TO

gas e miscele del 2°TC, 2°TFC

gas e miscele del 2°TOC

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, nonché nel decreto ministeriale 7 aprile 1986 e nel decreto ministeriale 16 ottobre 1998.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1999

Il direttore: D'ULISSE

ALLEGATO 1

POSIZIONAMENTO DELLE PUNZONATURE PER GAS COMPRESSI

Punzonature obbligatorie

- (1) Norma di riferimento / Numero di approvazione (ove previsto)
- (3) Identificazione del fabbricante
- (4) Numero di serie di fabbricazione
- (6) Identificazione di compatibilità (solo per l'idrogeno) *)
- (7) Pressione di prova*)
- (8) Punzone dell'ente di collaudo #
- (9) Data del collaudo (anno/mese)
- (10) Massa a vuoto
- (11) Capacità acqua*)
- (17) Pressione di esercizio*)
- (22) Punzone dell'ente di collaudo e data della revisione periodica*) #

Altre iscrizioni obbligatorie da riportare o per punzonatura o nell'etichetta o con iscrizione aderente e ben visibile a vernice o equivalente

- (18) Massa massima di ricarica ammessa (nel caso di ricarica a massa)
- (20) Tara (nel caso di ricarica a massa)
- (23) Numero UN e nome del gas o della miscela
- (23) Data della prossima revisione

Iscrizioni facoltative

- (2) Paese di origine
- (5) Punzone della prova non distruttiva (se applicabile)
- (12) Identificazione della filettatura della bombola
- (13) Spessore minimo garantito della parete
- (14) Identificazione della lega (solo se bombole in alluminio)
- (15) -
- (16) -
- (19) -
- (21) -
- (23) Spazio per la punzonatura di ulteriori dati a richiesta o per l'applicazione di etichette
- (24) -
- (25) Durata in servizio per le bombole a struttura composita
- (26) Utilizzo sott'acqua per le bombole a struttura composita

*) Questi dati devono essere punzonati mantenendoli raggruppati il più vicino possibile.

ALLEGATO 2

POSIZIONAMENTO DELLE PUNZONATURE PER GAS LIQUEFATTI

Punzonature obbligatorie

- (1) Norma di riferimento / Numero di approvazione (ove previsto)
- (3) Identificazione del fabbricante
- (4) Numero di serie di fabbricazione
- (7) Pressione di prova*)
- (8) Punzone dell'ente di collaudo ⌗
- (9) Data del collaudo (anno/mese)
- (10) Massa a vuoto
- (11) Capacità acqua*)
- (22) Punzone dell'ente di collaudo e data della revisione periodica *) ⌗

Altre iscrizioni obbligatorie da riportare o per punzonatura o nell'etichetta o con iscrizione aderente e ben visibile a vernice o equivalente

- (18) Massa massima di ricarica ammessa
- (20) Tara
- (23) Numero UN e nome del gas o della miscela
- (23) Data della prossima revisione

Iscrizioni facoltative

- (2) Paese di origine
- (5) Punzone della prova non distruttiva
- (16) -
- (17) Spazio per la pressione di esercizio, in caso di successiva variazione del servizio a gas compresso*)
- (12) Identificazione della filettatura della bombola
- (13) Spessore minimo garantito della parete
- (14) Identificazione della lega (solo se bombole in alluminio)
- (15) -
- (19) -
- (21) -
- (23) Spazio per la punzonatura di ulteriori dati a richiesta o per l'applicazione di etichette
- (24) -
- (25) Durata in servizio per le bombole a struttura composita
- (26) Utilizzo sott'acqua per le bombole a struttura composita

*) Questi dati devono essere punzonati mantenendoli raggruppati il più vicino possibile.

ALLEGATO 3

POSIZIONAMENTO DELLE PUNZONATURE PER ACETILENE

Punzonature obbligatorie

1. Norma di riferimento / Numero di approvazione (ove previsto)
3. Identificazione del fabbricante
4. Numero di serie di fabbricazione
7. Pressione di prova
8. Punzone dell'ente di collaudo #
9. Data del collaudo (anno/mese)
10. Massa a vuoto
11. Capacità acqua*)
15. Identità della massa porosa*)
16. Identificazione del contenuto*)
17. Pressione di esercizio*)
19. Massa totale*)
20. Tara (Tara A / Tara S o Tara F per bombole senza solvente)*)
21. Identificazione e massa del solvente*)
22. Punzone dell'ente di collaudo e data della revisione periodica *) #

Iscrizioni facoltative

2. Paese di origine
5. Punzone della prova non distruttiva (se applicabile)
6. -
12. Identificazione della filettatura della bombola
13. Spessore minimo garantito della parete
14. Identificazione della lega (se applicabile)
18. -
23. Spazio per la punzonatura di ulteriori dati a richiesta o per l'applicazione di etichette
24. Punzone di controllo che certifica la corretta realizzazione della massa porosa
25. -
26. -

Altre iscrizioni obbligatorie da riportare o per punzonatura o nell'etichetta o con iscrizione aderente e ben visibile a vernice o equivalente

23. Numero UN e nome del gas o della miscela
23. Data della prossima revisione

*) Questi dati devono essere punzonati mantenendoli raggruppati il più vicino possibile.

ALLEGATO 4

POSIZIONAMENTO DELLE PUNZONATURE PER BOMBOLE SECONDO DIRETTIVE CE 84/525, 84/526 E 84/527 - GAS COMPRESSI

Punzonature obbligatorie

- (1) Marchio di approvazione CEE
- (2) Paese di origine
- (3) Identificazione del fabbricante
- (4) Numero di serie di fabbricazione
- (6) Identificazione di compatibilità (solo per l'idrogeno)*)
- (7) Pressione di prova*)
- (8) Punzone dell'ente di collaudo che effettua la verifica CEE #
- (9) Data del collaudo (anno/mese)
- (10) Massa a vuoto
- (11) Capacità acqua*)
- (17) Pressione di esercizio*)
- (22) Punzone dell'ente di collaudo e data della revisione periodica *) #
- (27) Valore di R o Re in N/mm 2
- (28) Tipo di trattamento termico (escluse bombole in alluminio)
- (29) Marchio di verifica CEE
- (30) Punzone di messa in uso in Italia

Altre iscrizioni obbligatorie da riportare o per punzonatura o nell'etichetta o con iscrizione aderente e ben visibile a vernice o equivalente

- (18) Massa massima di ricarica ammessa (nel caso di ricarica a massa)
- (20) Tara (nel caso di ricarica a massa)
- (23) Numero UN e nome del gas o della miscela
- (23) Data della prossima revisione

Iscrizioni facoltative

- (5) Punzone della prova non distruttiva (se applicabile)
- (12) Identificazione della filettatura della bombola
- (13) Spessore minimo garantito della parete
- (14) Identificazione della lega (solo se bombole in alluminio)
- (15) -
- (16) -
- (19) -
- (21) -
- (23) Spazio per la punzonatura di ulteriori dati a richiesta o per l'applicazione di etichette
- (24) -
- (25) Durata in servizio per le bombole a struttura composita
- (26) Utilizzo sott'acqua per le bombole a struttura composita

*) Questi dati devono essere punzonati mantenendoli raggruppati il più vicino possibile.

ALLEGATO 5

POSIZIONAMENTO DELLE PUNZONATURE PER BOMBOLE SECONDO DIRETTIVE CE 84/525, 84/526 E 84/527 - GAS LIQUEFATTI

Punzonature obbligatorie

(1) Marchio di approvazione CEE
(2) Paese di origine
(3) Identificazione del fabbricante
(4) Numero di serie di fabbricazione
(7) Pressione di prova*)
(8) Punzone dell'ente di collaudo che effettua la verifica CEE #
(9) Data del collaudo (anno/mese)
(10) Massa a vuoto
(11) Capacità acqua*)
(22) Punzone dell'ente di collaudo e data dell'ultima revisione periodica *) #
(27) Valore di R o Re in N/mm^2
(28) Tipo di trattamento termico (escluse bombole in alluminio)
(29) Marchio di verifica CEE
(30) Punzone di messa in uso in Italia

Altre iscrizioni obbligatorie da riportare o per punzonatura o nell'etichetta o con iscrizione aderente e ben visibile a vernice o equivalente

(18) Massa massima di ricarica ammessa
(20) Tara
(23) Numero UN e nome del gas o della miscela
(23) Data della prossima revisione

Iscrizioni facoltative

(5) Punzone della prova non distruttiva
(16) -
(17) Spazio per la pressione di esercizio, in caso di successiva variazione del servizio a gas compresso*)
(12) Identificazione della filettatura della bombola
(13) Spessore minimo garantito della parete
(14) Identificazione della lega (solo se bombole in alluminio)
(15) -
(19) -
(21) -
(23) Spazio per la punzonatura di ulteriori dati a richiesta o per l'applicazione di etichette
(24) -
(25) Durata in servizio per le bombole a struttura composita
(26) Utilizzo sott'acqua per le bombole a struttura composita

*) Questi dati devono essere punzonati mantenendoli raggruppati il più vicino possibile.

ALLEGATO 6

POSIZIONAMENTO DELLE PUNZONATURE PER BOMBOLE SECONDO DIRETTIVE CE 84/525, 84/526 E 84/527 - ACETILENE

Punzonature obbligatorie

- (1) Marchio di approvazione CEE
- (2) Paese di origine
- (3) Identificazione del fabbricante
- (4) Numero di serie di fabbricazione
- (7) Pressione di prova
- (8) Punzone dell'ente di collaudo che effettua la verifica CEE #
- (9) Data del collaudo (anno/mese)
- (10) Massa a vuoto
- (11) Capacità acqua*)
- (15) Identità della massa porosa*)
- (16) Identificazione del contenuto*)
- (17) Pressione di esercizio*)
- (19) Massa totale*)
- (20) Tara (Tara A / Tara S o Tara F per bombole senza solvente)*)
- (21) Identificazione del solvente, per le bombole per acetilene*)
- (22) Punzone dell'ente di collaudo e data della revisione periodica *) #
- (27) Valore di R o Re in N/mm 2
- (28) Tipo di trattamento termico (escluse bombole in alluminio)
- (29) Marchio di verifica CEE
- (30) Punzone di messa in uso in Italia

Altre iscrizioni obbligatorie da riportare o per punzonatura o nell'etichetta o con iscrizione aderente e ben visibile a vernice o equivalente

- (23) Numero UN e nome del gas o della miscela
- (23) Data della prossima revisione

Iscrizioni facoltative

- (5) Punzone della prova non distruttiva (se applicabile)
- (6) -
- (12) Identificazione della filettatura della bombola
- (13) Spessore minimo garantito della parete
- (14) Identificazione della lega (se applicabile)
- (18) -
- (23) Spazio per la punzonatura di ulteriori dati a richiesta o per l'applicazione di etichette
- (24) Punzone di controllo che certifica la corretta realizzazione della massa porosa #
- (25) -
- (26) -

*) Questi dati devono essere punzonati mantenendoli raggruppati il più vicino possibile.

99A9661

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA DI GENOVA

DECRETO 2 novembre 1999.

Regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto nazionale per la fisica della materia - revisione 2. (Decreto n. 196/99).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera n. 558/99 del 22 luglio 1999 con la quale il consiglio direttivo ha approvato la revisione 2 del regolamento di organizzazione generale di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto;

Vista la lettera prot. n. 1532/99/REG del 28 luglio 1999 con cui il suddetto regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 2268 del 18 ottobre 1999 con cui il MURST ha espresso le proprie osservazioni in merito al testo proposto;

Vista la delibera n. 584/99 del 29 ottobre 1999 con cui il consiglio direttivo ha approvato il testo definitivamente del regolamento in oggetto;

Decreta:

1. L'emanazione della revisione 2 del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Istituto nazionale per la fisica della materia;

2. La trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 2 novembre 1999

Il presidente: CALANDRA BUONAURA

I N F M

Istituto Nazionale per la Fisica della Materia

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE GENERALE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI, AUTONOMIA ED INDIRIZZI STRATEGICI

Art. 1.

Definizione, compiti ed obiettivi dell'Istituto

1. L'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), con sede legale in Genova, è ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168; è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

2. L'INFM ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Esso si dà ordinamenti autonomi con propri regolamenti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, tenuto conto di quanto previsto dalla suddetta legge n. 168/1989 e successive modificazioni.

3. L'INFM ha il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata ed alla metrologia in genere, curandone la diffusione, il trasferimento e la valutazione.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'INFM per sostenere la partecipazione, il coordinamento e l'avvio di progetti ed iniziative internazionali interessanti i settori di attività dell'Istituto ed in particolare per le attività di ricerca già avviate presso il laboratorio europeo di luce di sincrotrone di Grenoble (ESRF).

5. L'INFM, anche d'intesa con il MURST ed il Ministero degli affari esteri, promuove e sostiene la partecipazione della comunità scientifica afferente ai rapporti e progetti internazionali, specificatamente per estendere e potenziare il coinvolgimento della ricerca italiana nelle attività dell'Unione europea, anche con l'obiettivo di aumentare le ricadute sul tessuto sociale ed industriale.

Art. 2.

Principi relativi alla strategia di attuazione dei compiti

1. L'Istituto organizza le attività di ricerca nei settori afferenti alla fisica della materia sia attraverso iniziative proprie sia con azioni complementari e sinergiche con le università, gli altri enti di ricerca ed il sistema industriale, mirando a migliorare il rendimento di tutte le risorse esistenti nel Paese, la loro proiezione internazionale e l'acquisizione di nuove risorse sul mercato della ricerca nazionale e internazionale, con particolare considerazione per le richieste dell'ambiente sociale ed industriale.

2. L'INFM, al fine di assicurare la diffusione culturale ed il trasferimento tecnologico e formativo anche in campo gestionale, promuove e sostiene la partecipazione alle attività dell'Istituto, di un'alta percentuale di personale universitario e di ricercatori, tecnici e amministrativi in formazione.

Art. 3.

Principi relativi alla gestione

L'INFM realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile avvalendosi dei seguenti indirizzi:

a) sviluppo e utilizzo di una rete interconnessa di unità e laboratori complementari operanti su tutto il territorio nazionale in collegamento con laboratori internazionali nello svolgimento di programmi e progetti;

b) massima flessibilità e rapidità decisionale, da realizzarsi attraverso una piccola struttura centrale di gestione altamente specializzata ed un forte decentramento delle funzioni gestionali e amministrative;

c) revisione periodica delle strutture organizzative, al fine di assicurare la rapidità ed efficienza dell'azione gestionale;

d) alta mobilità nell'utilizzo delle proprie risorse umane per garantire un rapido riorientamento delle attività;

e) collegamento con ambiti multidisciplinari, industriali e dei servizi;

f) valutazione delle risorse e costante monitoraggio dell'efficacia del loro impiego e della capacità di riorientamento e di trasferimento tecnologico.

Art. 4.

Modalità e risorse per la realizzazione dei compiti

1. Per la realizzazione dei compiti l'Istituto:

a) collabora con le Università e con gli Istituti pubblici e privati per la formazione dei dottorandi, dei ricercatori e di esperti nei settori di attività dell'Istituto;

b) promuove e sviluppa studi, ricerche sia di base che applicative anche in collaborazione con Enti nazionali, internazionali e stranieri;

c) avvia e coordina progetti nazionali ed internazionali anche finalizzati alla costruzione ed all'utilizzo di grandi apparecchiature;

d) provvede, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, al trasferimento a favore del settore industriale e dei servizi dei risultati delle ricerche e degli studi svolti, contribuendo alla diffusione dell'innovazione tecnologica;

e) cura, anche a supporto dell'industria nazionale ed europea, la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione;

f) fornisce pareri alle amministrazioni pubbliche nazionali e comunitarie, anche in relazione alla valutazione di programmi e progetti di ricerca;

g) assegna borse di studio e premi, e organizza corsi, seminari, convegni ed iniziative di divulgazione scientifica e di formazione;

h) stipula convenzioni o accordi con Università, con Enti ed organizzazioni pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri e promuove anche in proprio e/o partecipa a società e consorzi in Italia e all'estero anche allo scopo di sfruttare a livello industriale e commerciale know how, marchi e brevetti propri, reinvestendo gli utili nella ricerca scientifica;

i) mette a disposizione delle Università e delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito di convenzioni ed accordi, risorse e mezzi di supporto relativi a tematiche del settore della fisica della materia e della ricerca in generale.

2. Le risorse di cui l'Istituto si avvale per la realizzazione dei propri compiti sono:

a) personale delle Università e di altri Enti pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri associato alle attività dell'Istituto mediante incarichi gratuiti di ricerca e di collaborazione tecnica, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 506, e di personale proprio, anche ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del succitato decreto legislativo, e di personale in formazione. Il personale dipendente e quello associato hanno assoluta parità di partecipazione nella programmazione e nello svolgimento delle attività e di rappresentanza negli Organi;

b) il patrimonio, costituito dal numerario, i titoli e le partecipazioni, i beni mobili ed immobili, i beni immateriali (tra i quali brevetti e know-how), dai diritti reali di godimento, dagli apporti e dai conferimenti, dalle strutture ed infrastrutture e dalle attrezzature scientifiche e strumentali in sua proprietà, tra cui quelli inizialmente ad esso trasferiti dal Consorzio INFM cui l'Istituto subentra. In particolare fanno parte del patrimonio dell'INFM le partecipazioni ai sincrotroni di Trieste e di Grenoble. L'Istituto utilizza inoltre beni strumentali messi a disposizione da Università ed altri Enti mediante atti convenzionali;

c) i contributi dello Stato erogati per l'esecuzione del Piano Triennale, di accordi di programma e progetti specifici, o trasferiti all'INFM senza vincolo di destinazione, e forme autonome di finanziamento derivanti dallo svolgimento di progetti industriali e comunitari, da contributi volontari, proventi di attività, rendite, alienazioni del patrimonio, atti di liberalità ed altre forme di finanziamento.

Titolo II

ORGANI

Art. 5.

1. Sono organi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 506:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il consiglio scientifico;

e) il collegio dei revisori dei conti.

2. I compiti e le modalità di funzionamento degli Organi sono definiti nel presente regolamento.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente è nominato secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 1998, n. 204, su proposta del consiglio direttivo tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM. Per l'indicazione al Ministro del candidato alla presidenza, che avviene a scrutinio segreto, ciascun membro del consiglio direttivo può proporre e/o votare un solo nominativo; il candidato prescelto deve essere votato dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso.

2. Il Presidente è nominato per un triennio e non può essere confermato per più di un triennio consecutivo. All'atto della nomina, qualora il presidente ricopra altra carica direttiva all'interno dell'Istituto, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione in tale carica.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico; ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ed esercita le funzioni che da essa gli derivano; assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli stessi Organi, e presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente.

4. Al presidente compete un'indennità di carica determinata dal consiglio direttivo.

5. in caso di assenza e/o impedimento del presidente, per qualsiasi causa o ragione, i poteri a lui conferiti vengono esercitati dal vice-presidente dell'Istituto di cui al successivo art. 7, comma 2 del presente regolamento.

Art. 7.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente dell'INFM;

b) i direttori delle unità di ricerca e dei laboratori nazionali ed internazionali di cui ai successivi articoli 12 e 13;

c) due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico scientifico-gestionale dipendente ed afferente all'INFM.

2. Il consiglio direttivo delibera sulle attività di ricerca, sul funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera altresì sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni. Elegge al proprio interno i cinque membri della giunta esecutiva di cui al successivo art. 8, ad uno dei quali vengono attribuite dal consiglio stesso le funzioni di vice-presidente dell'INFM.

3. I componenti del consiglio direttivo di cui alla lettera *b)* sono nominati dal presidente dell'INFM per un triennio, tenuto conto delle disposizioni contenute agli articoli 12 e 13 del presente regolamento. I rappresentanti del personale di cui alla lettera *d)* sono eletti su collegio unico fra il personale dipendente e associato; risultano eletti per un triennio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in caso di impedimento, dal vice-presidente, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante comunicazione scritta - anche per posta elettronica - contenente l'ordine del giorno e, di norma, i principali atti relativi, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione. È convocato, inoltre, su richiesta di almeno un quinto dei suoi membri.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della - maggioranza assoluta dei suoi membri; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti, tranne che per le modifiche al presente regolamento o per l'adozione di altri regolamenti, per cui è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

6. Assiste alle riunioni del consiglio direttivo il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario. In caso di sua assenza svolge le funzioni di segretario un dirigente dell'Istituto.

7. I verbali del consiglio direttivo, firmati dal presidente di seduta e dal segretario, sono raccolti cronologicamente. Le deliberazioni adottate vengono analogamente numerate e raccolte cronologicamente.

8. Ai componenti del consiglio direttivo ed al segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni, ove competano.

9. I membri del consiglio direttivo restano in carica per un triennio, e possono essere immediatamente rinominati o rieletti per una sola volta.

Art. 8.

Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente, da cinque membri eletti dal consiglio direttivo al proprio interno, e dal vice--presidente del consiglio scientifico. La votazione per l'elezione dei predetti membri avviene a scrutinio segreto, in cui ogni elettore esprime due voti in caso di elezione di 4 o 5 membri, ovvero una sola preferenza se la votazione riguarda un numero inferiore di membri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto più voti, con un quorum minimo del 20% dei votanti, arrotondato per difetto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, vengono svolte votazioni successive in cui si esprime un solo voto. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

2. La giunta esecutiva, cui il consiglio direttivo può delegare parte delle sue funzioni, assicura continuità di gestione e rapidità di intervento; essa predispone gli atti del consiglio direttivo e, sentito il consiglio scientifico, elabora il piano triennale ed i suoi periodici aggiornamenti, da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo. La giunta, inoltre:

a) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del consiglio stesso;

b) adotta provvedimenti nell'ambito dei poteri ad essa delegati dal consiglio direttivo.

3. La giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente dell'Istituto o, in caso di assenza o impedimento, dal vice-presidente.

4. La giunta è convocata mediante comunicazione scritta - anche per posta elettronica - da inviarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, di norma prima di ogni riunione del consiglio direttivo, nonché ogni qualvolta un terzo dei componenti ne faccia espressa richiesta. È ammessa la riunione di giunta anche mediante teleconferenza. In caso di urgenza la giunta esecutiva può essere convocata tre giorni prima della data della riunione, a mezzo telefax o posta elettronica.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del presidente di seduta.

6. Assiste alle riunioni della giunta esecutiva il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario. In caso di sua assenza svolge le funzioni di segretario un dirigente dell'Istituto.

7. Il Presidente, in caso di urgenza e necessità, può adottare provvedimenti di competenza della giunta previa consultazione, anche mediante telecomunicazione, dei componenti della giunta stessa. In tal caso i provvedimenti stessi sono sottoposti a ratifica della giunta nella prima adunanza successiva.

8. I verbali delle riunioni della giunta esecutiva, firmati dal presidente di seduta e dal segretario, sono raccolti cronologicamente. Le delibere adottate vengono analogamente numerate e raccolte cronologicamente.

9. Ai componenti della giunta esecutiva ed al segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione, ove competano.

10. I membri della giunta esecutiva restano in carica, compatibilmente con la durata del loro mandato nel consiglio direttivo, per un triennio e possono essere immediatamente rinominati per una sola volta.

Art. 9.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è l'organo di consultazione e verifica scientifica dell'Istituto, ed è composto da:

a) Il presidente dell'INFM che lo presiede;

b) i direttori delle sezioni nazionali di cui al successivo art. 15;

c) da esperti italiani o stranieri nominati dal consiglio direttivo in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera *b).*

2. Il consiglio scientifico esprime pareri e valutazioni sulla programmazione e sullo sviluppo delle attività scientifiche, nonché sulla destinazione delle risorse disponibili per le attività di ricerca dell'Istituto e sui piani pluriennali di attività.

3. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno un vice-- presidente.

4. Il consiglio scientifico è convocato dal presidente o, in caso di impedimento, dal vice-presidente del consiglio scientifico stesso, almeno due volte l'anno, mediante comunicazione scritta - anche per posta elettronica - contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione. È convocato inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della - maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti di cui alla lettera *b)* del precedente comma 1, può assistere alle riunioni del consiglio scientifico una persona a tale fine designata dal componente stesso.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

7. I membri del consiglio scientifico possono ottenere dal presidente tutte le informazioni sulle deliberazioni del consiglio direttivo.

8. Assiste alle riunioni del consiglio scientifico il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario. in caso di sua assenza svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Istituto.

9. I verbali, che devono sempre contenere eventuali pareri di minoranza, firmati dal presidente di seduta e dal segretario, sono trasmessi al consiglio direttivo e sono raccolti cronologicamente in apposito archivio.

10. Ai componenti del consiglio scientifico ed al segretario è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni, ove competano.

11. Il consiglio scientifico è nominato dal consiglio direttivo per un triennio. I membri possono essere immediatamente rinominati o rieletti per una sola volta.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. La revisione della gestione amministrativo-contabile dell'Istituto è effettuata da un collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 9 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 506, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio dura in carica per un triennio e può essere riconfermato.

2. Il collegio è composto:

a) da un componente effettivo, che ne assume la presidenza e uno supplente, designati dal Ministro del tesoro-Ragioneria generale dello Stato;

b) da due componenti effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti amministrativi, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

4. Di ogni verifica e controllo, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale.

5. La relazione al bilancio di previsione deve contenere il parere sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità della spesa.

6. La relazione al bilancio consuntivo deve concludersi con la certificazione del collegio dei revisori che deve attestare:

a) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

b) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;

c) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

d) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali.

7. La mancata certificazione del bilancio deve essere adeguatamente motivata.

Titolo III

STRUTTURE

Art. 11.

1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali l'INFM si avvale delle seguenti strutture, che assicurano il miglior utilizzo delle risorse disponibili, orientandole alla realizzazione dei progetti e dei programmi deliberati dal consiglio direttivo:

a) le strutture scientifiche operative: unità di ricerca e laboratori, di cui agli articoli 12 e 13;

b) la struttura di coordinamento gestionale, di cui all'art. 14;

c) le strutture di coordinamento scientifico nazionale: sezioni, di cui all'art. 15.

2. La costituzione e lo scioglimento di tali strutture sono deliberati dal consiglio direttivo, sentito il consiglio scientifico.

Art. 12.

Unità di ricerca

1. Le unità di ricerca sono strutture aventi il fine di svolgere e coordinare localmente l'attività di ricerca dell'Istituto nel quadro dei propri obiettivi programmatici, anche in collaborazione con altri enti, integrando le risorse dell'Istituto con quelle disponibili presso l'Ente ospitante.

2. Le unità di ricerca vengono istituite per convenzione presso università ed enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, ove sono già presenti attività di ricerca e formazione in fisica della materia. Qualora presso un'università o un ente che richieda l'istituzione di un'unità di ricerca non si raggiunga il numero minimo di unità di personale fissato dal consiglio direttivo, si costituisce un gruppo coordinato che delega la propria rappresentanza ad una unità già costituita vicina o con cui ha stretta collaborazione e che opera con le modalità descritte al successivo comma 7.

3. Sono organi dell'unità: il direttore, il consiglio e l'assemblea.

4. Il direttore dell'unità è nominato per un triennio nell'ambito del personale dipendente o associato dell'unità dal presidente previa deliberazione del consiglio direttivo dell'istituto, di norma tra i professori di ruolo o fuori ruolo, o gradi equivalenti, e può essere immediatamente confermato per una sola volta. Alla consultazione per l'indicazione del direttore partecipano tutti gli aventi diritto aderenti all'unità interessata: risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, purché superiore al quorum del 30% degli aventi diritto. In caso di parità, o quando nessuno dei candidati abbia superato il quorum, è compito del consiglio direttivo scegliere fra i candidati designati o fra i due che hanno ricevuto più voti.

L'incarico di direttore di unità è incompatibile con quello di direttore di altro laboratorio, di direttore di sezione nazionale e, in generale, di direttore di un dipartimento o istituto presso cui l'unità opera.

Il direttore di unità convoca e presiede il consiglio e l'assemblea di unità, comunica annualmente al consiglio scientifico, al consiglio direttivo ed all'ente ospitante l'elenco aggiornato del personale ad essa facente capo e compie tutti gli adempimenti previsti nella convenzione stipulata tra l'Istituto e l'ente ospitante per l'istituzione dell'unità.

Egli coordina il funzionamento generale dell'unità, è responsabile dell'utilizzo delle risorse ad essa assegnate, del personale e delle apparecchiature di unità, e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari dell'unità stessa.

Il direttore dell'unità, autorizzato a tal fine dal consiglio direttivo, è responsabile amministrativo della gestione dei fondi assegnati all'unità in caso di gestione decentrata, come previsto nel regolamento di amministrazione e contabilità.

5. Il consiglio di unità è composto dal direttore dell'unità, che lo presiede, da almeno un ricercatore locale per ogni sezione e fino a due rappresentanti eletti dal personale dell'unità (e di eventuali gruppi coordinati), in funzione delle dimensioni dell'unità stessa. Nel caso in cui all'unità faccia capo un gruppo coordinato, il direttore di questo è membro di diritto del consiglio di unità.

Il consiglio di unità ha il compito di individuare e/o proporre le linee di sviluppo dell'unità, discutere delle questioni riguardanti la gestione amministrativa e del personale dell'unità e coadiuva il direttore nella conduzione dell'unità.

Il consiglio di unità è riunito dal direttore ogni volta che questi lo ritenga necessario e può esserne richiesta la convocazione da un terzo dei suoi componenti. Il consiglio viene comunque informato dal direttore sulle decisioni del consiglio direttivo e del consiglio scientifico dell'istituto.

6. L'assemblea di unità è costituita da tutto il personale dell'unità, ivi incluso quello di eventuali gruppi coordinati.

Essa viene presieduta dal direttore di unità, o, in caso di impedimento, da persona da lui all'uopo delegata, o dal più anziano tra i professori di ruolo o fuori ruolo o gradi equivalenti.

L'assemblea di unità determina la composizione del consiglio di unità ed esprime parere sul programma scientifico e finanziario e sul rendiconto consuntivo annuale, nonché sull'aggiornamento annuale dell'elenco del personale dell'unità.

L'assemblea di unità è convocata almeno una volta all'anno oppure ogni volta che il direttore lo ritenga necessario o che ciò sia richiesto da un quinto dei suoi componenti.

Essa può venire allargata a personale esterno collegato alle attività delle sezioni nazionali o all'elaborazione di progetti, per la discussione dei consuntivi relativi.

7. Il gruppo coordinato è gestito da un direttore nominato per un triennio dal consiglio direttivo, che può essere immediatamente confermato per una sola volta. Il direttore del gruppo coordinato convoca e presiede l'assemblea del gruppo, portando il parere dell'assemblea stessa nel consiglio dell'unità di riferimento. Egli svolge tutte le funzioni di coordinamento interne al gruppo, con l'esclusione di ogni atto avente valenza verso l'esterno.

Art. 13.

Laboratori

1. I laboratori dell'INFM hanno il fine di realizzare e gestire strutture di ricerca accessibili a tutti i partecipanti alle attività dell'Istituto, oppure di fornire supporto ai progetti nazionali di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'INFM. Essi svolgono attività di ricerca particolarmente impegnative di livello nazionale o internazionale.

2. I laboratori sono istituiti in proprio o per convenzione presso università ed enti pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri per il perseguimento di obiettivi specifici. Analogamente a quanto vale per le unità di ricerca, il consiglio direttivo stabilisce le afferenze dei ricercatori dei laboratori alle sezioni ed indica l'attribuzione delle risorse coordinate dalle sezioni stesse, ed inoltre - sentito il consiglio scientifico dell'Istituto - di ogni altra risorsa ritenuta necessaria.

3. L'attività del laboratorio è valutata dal consiglio scientifico dell'istituto.

4. Sono organi dei laboratori nazionali ed internazionali propri dell'INFM: il direttore, il consiglio scientifico e l'assemblea, con le attribuzioni di cui ai commi successivi.

5. Il direttore di laboratorio è nominato per un triennio dal presidente previa deliberazione del consiglio direttivo, sentito il consiglio scientifico dell'istituto, fra esperti con competenze specifiche di livello internazionale, e può essere immediatamente confermato per una sola volta.

Al direttore di laboratorio può essere corrisposta un'indennità che viene fissata dal consiglio direttivo.

L'incarico di direttore di laboratorio è incompatibile con quello di direttore di unità o altro laboratorio e di direttore di sezione nazionale.

Il direttore di laboratorio coordina il funzionamento generale del laboratorio, è responsabile dell'utilizzo delle risorse ad esso assegnate, del personale e delle apparecchiature di laboratorio, e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari del laboratorio stesso.

Egli convoca e presiede l'assemblea del laboratorio, comunica annualmente al consiglio scientifico dell'istituto ed al consiglio direttivo l'elenco aggiornato del personale ad esso facente capo e compie tutti gli adempimenti necessari per la buona conduzione del laboratorio.

Il direttore di laboratorio, autorizzato a tal fine dal consiglio direttivo dell'INFM, è responsabile amministrativo della gestione dei fondi assegnati al laboratorio in gestione decentrata, come previsto nel regolamento di amministrazione e contabilità.

6. Il consiglio scientifico del laboratorio è nominato per un triennio dal consiglio direttivo, sentito il consiglio scientifico dell'Istituto, ed è composto da esperti di livello internazionale che eleggono al proprio interno un presidente. Alle riunioni del consiglio scientifico partecipa il direttore del laboratorio. I membri del consiglio scientifico di laboratorio possono essere immediatamente confermati per una sola volta.

Il consiglio scientifico del laboratorio ha il compito di individuare e/o proporre le linee di sviluppo delle attività del laboratorio, e di formulare pareri e valutazioni sull'andamento delle stesse.

Il consiglio scientifico del laboratorio è riunito dal suo presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che questi lo ritenga necessario, e può esserne richiesta la convocazione dal direttore o da un quarto dei suoi componenti.

7. L'assemblea di laboratorio è costituita da tutto il personale che fa parte del laboratorio. Essa viene presieduta dal direttore di laboratorio, o, in caso di impedimento, da persona da lui all'uopo delegata, o dal più anziano tra i ricercatori ivi operanti.

L'assemblea di laboratorio esprime parere sul programma scientifico e finanziario e sul rendiconto consuntivo annuale, nonché sull'aggiornamento annuale dell'elenco del personale.

Essa è convocata almeno una volta all'anno oppure ogni volta che il direttore lo ritenga necessario o che ciò sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti e può venire allargata a personale esterno collegato alle attività delle sezioni nazionali o alla elaborazione di progetti per la discussione dei consuntivi relativi.

Art. 14.

Struttura di coordinamento gestionale

1. La struttura di coordinamento gestionale (SCG) assicura la corretta e tempestiva esecuzione delle decisioni degli organi dell'istituto ed assiste la comunità scientifica nell'acquisizione di risorse e nella gestione di programmi e progetti, nei rapporti con le imprese, gli enti e le istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

2. Tale struttura, che coordina e verifica le attività di tipo gestionale svolte in maniera decentrata dai servizi decentrati di gestione (SDG) e/o dalle strutture scientifiche operative dell'INFM, è artico-

lata in servizi complementari che vengono definiti ed aggiornati nel documento di programmazione del fabbisogno di personale che viene approvato su base triennale ed aggiornato annualmente dal consiglio direttivo ai sensi della legge n. 80/1998. Tale documento definisce altresì la consistenza e la dislocazione territoriale degli SDG.

3. È responsabile della struttura di coordinamento gestionale il direttore generale dell'INFM, che viene nominato dal consiglio direttivo, su proposta del presidente, tra persone di comprovata elevata esperienza professionale di tipo gestionale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica o dell'industria.

4. Il rapporto del direttore generale con l'ente è regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabile.

5. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio direttivo tenendo conto della complessità dei compiti assegnati, della specifica qualificazione professionale, della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

6. Qualora venga nominato direttore generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, lo stesso è collocato fuori ruolo senza assegni per tutta la durata dell'incarico; al termine dell'incarico il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente con la qualifica e le funzioni possedute all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a direttore generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione.

7. Le funzioni di direttore generale dell'INFM sono incompatibili con altre attività esterne, salvo eventuali incarichi che il direttore generale venga chiamato a svolgere nell'interesse dell'INFM con l'approvazione della giunta esecutiva.

8. Il direttore generale:

a) è preposto all'organizzazione gestionale, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dagli organi dell'Istituto;

b) cura l'esecuzione operativa delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Istituto;

c) assicura, in collaborazione con i responsabili delle strutture e dei servizi dell'Istituto la corretta applicazione della normativa riguardante il personale e la gestione patrimoniale, finanziaria e contabile;

d) assiste alle sedute del consiglio direttivo, della giunta esecutiva e del consiglio scientifico, svolgendo le funzioni di segretario;

e) formula proposte ed esprime pareri in materia di ristrutturazione operativa, programmazione del fabbisogno di personale, nomina e promozione dei dirigenti, conferimento degli incarichi di dirigenza e di deleghe ai dirigenti stessi e agli altri dipendenti;

f) predispone, in collaborazione con i responsabili delle strutture e dei servizi dell'istituto e secondo le direttive impartite dagli organi dell'istituto, il bilancio di previsione;

g) predispone, in collaborazione con i responsabili delle strutture e dei servizi dell'istituto e secondo le direttive impartite dagli organi dell'istituto, il conto consuntivo;

h) predispone, sulla base di specifiche deleghe conferitegli dal consiglio direttivo, l'assunzione di impegni e stipula dei contratti;

i) esercita ogni altra funzione conferitagli dal presidente, dal consiglio direttivo, dalla giunta esecutiva, dai regolamenti e dalle altre disposizioni di legge.

Art. 15.

Sezioni

1. Le sezioni sono le strutture nazionali di coordinamento scientifico tra le varie unità e/o laboratori e di collegamento scientifico con l'esterno dell'Istituto, con specifica competenza nello svolgimento dei programmi settoriali pluriennali, oltre che nella preparazione e proposta di progetti e di iniziative di ricerca e collaborazione anche multidisciplinare. Esse sono costituite per aree scientifiche omogenee oppure per metodologie e per specifici interventi di ricerca.

2. Le sezioni vengono costituite dal consiglio direttivo, che ne stabilisce il numero e l'area d'intervento, sentito il parere del consiglio scientifico, sulla base di una valutazione del valore e dell'ampiezza delle aggregazioni scientifiche in esse realizzate e dell'attività già svolta dai componenti.

3. Esse sono soggette a valutazione annuale da parte del consiglio scientifico ed il loro rinnovo avviene con cadenza triennale a seguito di una valutazione e ridefinizione dei loro obiettivi.

4. In occasione del congresso annuale di fisica della materia le sezioni organizzano con la partecipazione di tutto il personale la discussione dei programmi scientifici, dei progetti dell'Istituto e del coordinamento delle attività; tale discussione è aperta anche a personale esterno collegato alle attività dell'Istituto o comunque a programmi nazionali nel campo della fisica della materia.

5. Oltre alle attività di coordinamento, discussione e programmazione scientifica, le sezioni hanno anche compiti di consulenza verso il consiglio direttivo per le delibere di attribuzione delle risorse sui programmi annuali o pluriennali alle unità di ricerca e ai laboratori. Per tali compiti esse si riuniscono e decidono in composizione ristretta; tale composizione viene deliberata in piena autonomia da ciascuna sezione, che ne definisce la dimensione, le modalità di elezione e la durata. Il personale dell'istituto può partecipare alle attività di coordinamento e alle ricerche di più sezioni, ma deve dedicare almeno il 50% del suo tempo alla sezione principale, ed almeno il 25% del suo tempo ad ogni altra eventuale sezione.

6. Il consiglio direttivo o suo delegato aggiorna annualmente le liste degli afferenti alle sezioni.

7. Il direttore di sezione è nominato dal presidente previa deliberazione del consiglio direttivo per un triennio e può essere confermato immediatamente per una sola volta. Egli è designato con una votazione a scrutinio segreto da e fra il personale dipendente e associato a ciascuna sezione: risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, purché superiore al quorum del 30% degli aventi diritto. In caso di parità, o quando nessuno dei candidati abbia superato il quorum, è compito del consiglio direttivo scegliere fra i candidati designati o fra i due che hanno ricevuto più voti.

L'incarico di direttore di sezione è incompatibile con quello di direttore di progetto, di coordinatore di commissione nazionale, e di direttore di unità o laboratorio.

Il direttore di sezione convoca e presiede le riunioni plenarie delle sezioni dedicate alle attività di proposta e di coordinamento; e provvede altresì a convocare e coordinare le sedute ristrette che indicano le attribuzioni delle risorse dell'istituto alle unità/laboratori.

La preparazione delle sedute ristrette e la stesura dei relativi verbali, che devono sempre contenere anche eventuali pareri di minoranza, sono a cura del direttore di sezione, o di persona eletta all'interno della sezione ristretta che opera come segretario, e vengono da essi trasmessi al presidente dell'INFM. In caso di indisponibilità del direttore di sezione, le sedute ristrette possono venire convocate direttamente dal presidente dell'istituto o da persona indicata dal direttore stesso.

Il direttore di sezione predispone documenti annuali preventivi relativi all'attività scientifica e alle proposte di finanziamento, da sottoporre all'approvazione della sezione stessa. Il direttore di sezione provvede alla stesura del consuntivo annuale delle attività in cui sono chiaramente riportate tutte le risorse coordinate e i programmi scientifici perseguiti.

Art. 16.

Disposizioni generali sulle votazioni

1. I direttori delle unità di ricerca e delle sezioni, di cui ai precedenti articoli 12 e 15, sono nominati dal presidente dell'istituto, previa deliberazione del consiglio direttivo, secondo le disposizioni del presente articolo.

Tali disposizioni si applicano altresì per le elezioni dei rappresentanti del personale di cui all'art. 7, lettera *d)*.

2. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto sulla base di candidature chiaramente espresse e rese pubbliche entro una data prestabilita. Le preferenze a persone che non si sono candidate in tal modo vengono invalidate.

3. Ogni elettore esprime una singola preferenza.

4. Per l'espletamento delle votazioni il consiglio direttivo nomina una commissione elettorale nazionale, composta da un membro della giunta esecutiva, da un rappresentante del personale nel consiglio direttivo e da due dipendenti dell'Istituto.

5. La commissione invia in tempo utile alle unità di ricerca ed ai laboratori le schede elettorali, gli elenchi degli aventi diritto al voto e le istruzioni dettagliate sui tempi e le modalità di espletamento delle votazioni.

6. L'elettorato passivo e attivo è individuato secondo criteri stabiliti dal consiglio direttivo. Esso è costituito dal personale dipendente di ruolo e non di ruolo dell'Istituto, dal personale universitario o di altri enti associato alle attività dell'Istituto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 506 che svolge attività in fisica della materia per almeno il 50% del suo tempo con adeguata produttività scientifica.

7. Localmente viene istituita, dall'assemblea di unità o laboratorio, una commissione elettorale locale composta dal direttore dell'unità o del laboratorio e da due membri scelti tra il personale dell'unità o laboratorio, che assicura l'apertura dei seggi elettorali per il tempo necessario a garantire la massima affluenza al voto e garantisce l'opportuna segretezza nelle operazioni di voto.

8. Alla chiusura dei seggi la commissione elettorale locale invia a quella nazionale l'elenco firmato dai votanti e le schede votate chiuse per le elezioni nazionali; lo scrutinio delle schede per l'indicazione dei direttori di unità avviene a cura della commissione elettorale locale che ne invia il relativo verbale alla commissione nazionale.

9. È ammessa la votazione per posta: in tal caso la commissione elettorale locale invia al personale fuori sede - dandone attestazione sulla lista dei votanti - la scheda elettorale, che il votante deve restituire entro la data prestabilita alla commissione nazionale per le votazioni di carattere nazionale, ed alla commissione locale per l'indicazione dei direttori di unità, in una busta bianca chiusa a sua volta in altra busta firmata esternamente.

10. Al termine delle votazioni la commissione elettorale nazionale provvederà allo scrutinio delle schede ed alla verifica dei verbali delle commissioni locali, trasmettendo quindi i risultati delle votazioni tramite apposito verbale al presidente per l'approvazione del consiglio direttivo.

11. Nel caso in cui i voti validi non superino il *quorum* del 50% degli aventi diritto, le elezioni vengono annullate e rifatte.

12. Le votazioni possono essere organizzate per via telematica, con modalità che comunque salvaguardino i principi di cui sopra.

Titolo IV

STRUMENTI OPERATIVI

Art. 17.

Al fine di programmare e coordinare l'attività di ricerca ed assicurarne la valutazione, l'Istituto si avvale dei seguenti strumenti operativi:

a) il piano triennale e gli accordi di programma;

b) i progetti nazionali ed internazionali;

c) le commissioni;

d) i gruppi di valutazione;

e) il congresso annuale di fisica della materia.

Art. 18.

Piano triennale ed accordi di programma

1. Lo strumento fondamentale della programmazione delle attività dell'INFM è costituito dal piano triennale, in cui sono individuati gli obiettivi e le linee di sviluppo, i progetti, i programmi delle strutture scientifiche e le risorse disponibili o da acquisire per la sua attuazione.

2. Il piano triennale viene deliberato dal consiglio direttivo, sentito il consiglio scientifico, e sottoposto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del decreto legislativo 204/1998.

3. Lo stato di attuazione del piano triennale viene valutato annualmente dal consiglio scientifico, che ne propone eventuali aggiornamenti al consiglio direttivo.

4. Il piano triennale può essere integrato ed attuato anche attraverso accordi di programma con amministrazioni dello Stato e dell'Unione europea.

Art. 19.

Progetti nazionali ed internazionali

1. I progetti nazionali ed internazionali vengono istituiti dal consiglio direttivo per la realizzazione di specifici obiettivi entro tempi prefissati, mediante l'utilizzo coerente delle risorse su più unità e laboratori, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati. Essi sono ordinariamente promossi dalle sezioni e sono sottoposti ad una valutazione sia preliminare che in fase esecutiva e finale da parte del consiglio scientifico, che può avvalersi di esperti esterni e ne riporta i risultati al consiglio direttivo.

2. Ai responsabili dei progetti, può essere delegata la responsabilità della gestione dei fondi attribuiti ai progetti stessi.

Art. 20.

Commissioni

Per la formulazione di proposte per particolari attività o per azioni di coordinamento su aree multidisciplinari, anche in collegamento con altri enti e gruppi di ricercatori di altre discipline, nonché per studi e consulenze richiesti da amministrazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali, il consiglio direttivo può istituire commissioni di durata predeterminata all'atto della loro costituzione.

Art. 21.

Gruppi di valutazione

Il consiglio direttivo dell'INFM può istituire gruppi, con la partecipazione di esperti anche di altre discipline diverse della fisica della materia, per la valutazione di progetti e programmi di attività, anche per quanto riguarda la loro gestione ed altri aspetti quali la trasferibilità verso l'industria o l'impatto sociale, e della produttività del personale ricercatore, tecnico e gestionale.

Rientra tra questi il nucleo di valutazione di cui al regolamento di finanza, amministrazione e contabilità.

Art. 22.

Congresso annuale

1. Per l'esame dei programmi e dei risultati delle attività dell'Istituto il consiglio scientifico organizza annualmente un congresso nazionale di fisica della materia, aperto a tutta la comunità scientifica, sia nazionale che internazionale, operante nel settore.

2. Il Congresso nazionale è anche occasione di discussione delle linee di attività dell'Istituto e dei risultati preventivati e raggiunti da parte dei direttori di sezione e di progetto.

Nel corso delle attività congressuali sono programmate le riunioni plenarie delle singole sezioni dell'Istituto.

99A9695

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto rettorale 10 marzo 1998;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 21 dicembre 1998, con la quale è stata approvata l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta dell'8 giugno 1999 di approvazione dell'istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, in data 14 giugno 1999, ha approvato la suddetta istituzione;

Visto il parere favorevole alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina del lavoro, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1999;

Decreta

lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

A partire dall'anno accademico 1999/2000, è istituita ed attivata la scuola di specializzazione, del settore medico in medicina del lavoro.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO

Art. 1. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina del lavoro.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 4. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 40.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari.*

A. - *Area della ergonomia, fisiologia ed igiene professionali.*

Obiettivo: formare lo specializzando nel riconoscere elementi di incongruità organizzativa nelle attività lavorative, al fine della correzione; nella valutazione del costo energetico del lavoro e delle pasture; nel conseguimento della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro; nella conoscenza dei principali cicli tecnologici e relativi fattori di rischio; nell'analisi e valutazione dei rischi lavorativi di tipo fisico, chimico e biologico; nella corretta applicazione degli standard ambientali; nelle fondamentali tecniche di campionamento e analisi degli inquinanti fisici, chimici e biologici; nell'igiene ambientale, nella conoscenza delle principali norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

Settori: E06A Fisiologia umana, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

B. - *Area della tossicologia occupazionale ed ambientale.*

Obiettivo: formare lo specializzando nella conoscenza dei tossici industriali ed ambientali; nella valutazione del carico biologico; nella conoscenza dei principali effetti acuti e cronici dei tossici suddetti; nella composizione delle schede tossicologiche, nella conoscenza e in parte nell'applicazione delle principali tecniche di laboratorio utilizzate nel campo della patologia clinica e della tossicologia industriale; nella conoscenza dei

fondamentali protocolli di monitoraggio biologico con relativo sviluppo di abilità nell'applicare i valori limite biologici; nel campo della radiotossicologia.

Settori: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F22C Medicina del lavoro.

C. - *Area della medicina preventiva del lavoro ed epidemiologia occupazionale.*

Obiettivo: formare lo specializzando nell'organizzazione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche per le lavorazioni a rischio specifico; nell'uso degli strumenti informativi individuali e collettivi; nella prescrizione dei mezzi di protezione individuale; nello sviluppo di capacità gestionali dei mezzi suddetti; nell'educazione sanitaria delle comunità lavorative; nella psicologia del lavoro applicata; nella consulenza professionale in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro; nella conoscenza e applicazione delle norme nazionali ed internazionali riguardanti la medicina preventiva dei lavoratori; nell'utilizzazione delle tecniche di statistica sanitaria applicata alle popolazioni di soggetti esposti a rischi lavorativi, col fine di valutare le possibili variazioni dello stato di salute in relazione ai rischi stessi.

Settori: E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata F22C Medicina del lavoro, F01X Statistica medica.

D. - *Area della Patologia e clinica delle malattie da lavoro e medicina legale.*

Obiettivo: formare lo specializzando nella diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione dei più comuni infortuni sul lavoro; nella valutazione del nesso di causalità e del grado di inabilità a seconda dei criteri prescelti; nel recupero e valorizzazione delle capacità lavorative residue; nella conoscenza dell'iter assicurativo; nella conoscenza e nell'applicazione delle principali normative nel campo della denuncia e della previdenza delle patologie da lavoro;

Settori: F07A Medicina interna, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

E. - *Area della specialità cliniche medico-chirurgiche.*

Obiettivo: fornire allo specializzando elementi conoscitivi e applicativi di base nel campo della medicina e chirurgia d'urgenza dell'audiologia, della dermatologia, dell'allergologia, della fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, dell'oftalmologia, dell'ortopedia, della fisiatria, della neurologia e della psicologia clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiocircolatorio, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F11A Psichiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F17X Malattie cutanee e veneree, F22C Medicina del lavoro, M11E Psicologia clinica.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver partecipato direttamente e svolto come responsabile in almeno il 30% dei casi le seguenti attività:

1. Attività clinico-diagnostica e sorveglianza sanitaria (almeno una annualità):

a) di degenza o in day hospital: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti, partecipazione alle conclusioni diagnostiche, all'impostazione terapeutica ed agli eventuali adempimenti di legge (primo certificato di malattia professionale, referto, ecc.) di 100 pazienti;

b) ambulatoriale: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti e partecipazione alle conclusioni diagnostiche e agli eventuali adempimenti di legge di cui al punto *a)* di 200 pazienti;

c) preventiva: partecipazione a 200 visite di idoneità preventive o periodiche, di cui la metà eseguite personalmente.

2. Attività di laboratorio:

a) laboratorio di allergologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 50 esami allergologici;

b) laboratorio di audiologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami audiometrici;

c) laboratorio di fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami elettrocardiografici;

d) laboratorio di fisiopatologia respiratoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami spirometrici e di 50 esami emogasanalitici arteriosi, di cui la metà eseguiti personalmente; laboratorio di tossicologia industriale e patologia clinica: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 200 esami tossicologici e/o di monitoraggio biologico e/o diagnostici;

3. Attività esterna:

a) partecipazione a 10 indagini (sopralluogo, valutazione dei fattori di rischio, stesura dei protocolli di monitoraggio ambientale e biologico, relazione conclusiva ed interventi di bonifica) in ambienti di lavoro dei principali comparti produttivi (industria, agricoltura, servizi);

b) partecipazione all'esecuzione, analisi e valutazione di 20 determinazioni di più comuni inquinanti ambientali chimici e/o fisici e/o biologici (rumore, polveri, vapori/gas, microclima).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione.

Roma, 28 ottobre 1999

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

99A9694

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti rettorali del 3 giugno 1991 e 21 marzo 1994 contenuti nelle *Gazzette Ufficiali* n. 171 del 23 luglio 1991 e n. 153 del 2 luglio 1994 relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, e successive modificazioni e in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza dell'11 febbraio 1999, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 25 maggio e 4 giugno 1999;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 21 luglio e 21 ottobre 1999;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Le norme statutarie della scuola di specializzazione dell'area medica afferente alla facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli in farmacologia - contenute nei decreti rettorali del 3 giugno 1991 e del 21 marzo 1994 pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 171 del 23 luglio 1991 e n. 153 del 2 luglio 1994 - sono soppresse e sostituite con il seguente nuovo ordinamento.

L'ordinamento stesso sarà successivamente inserito nel regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in farmacologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali specifiche per lo studio dei farmaci a livello sperimentale preclinico e nell'uomo, e in particolare le metodologie strumentali e laboratoristiche per la valutazione degli effetti dei farmaci, lo studio della farmacocinetica, la determinazione e il controllo delle posologie e la rilevazione e valutazione delle reazioni tossicologiche.

La scuola è articolata in quattro indirizzi;

a) farmacologia clinica;

b) chemioterapia;

c) farmacologia applicata;

d) tossicologia.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, agli indirizzi *c)* e *d)* possono accedere anche i laureati in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche e veterinaria.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo in specialista in farmacologia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia con sede amministrativa presso l'Istituto di farmacologia e tossicologia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5, è determinato in 12 studenti per ciascun anno di corso.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali sulle basi fisiologiche, biochimiche e molecolari dell'azione dei farmaci, sulle metodologie per la valutazione degli effetti farmacologici e lo studio del loro destino nell'organismo e le conoscenze teorico pratiche per lo studio dei farmaci nell'individuo e nella popolazione.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici, E05A Biochimica, E05B Biochimica clinica, E06A Fisiologia umana, F01X Statistica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

B. Area della farmacologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate in tema di farmacologia generale, cellulare, molecolare, immunofarmacologia, di tossicologia generale, di chemioterapia generale e di farmacocinetica. In particolare l'approfondimento delle conoscenze deve riguardare il meccanismo d'azione dei farmaci appartenenti ai principali gruppi terapeutici e dei tossici e le loro proprietà farmacotossicologiche e farmacocinetiche.

Settori: E07X Farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici.

C. Area della farmacologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinica dell'effetto dei farmaci nell'uomo e per l'interpretazione delle rilevazioni di semeiotica funzionale e strumentale ai fini della sperimentazione farmacologica e dell'impiego terapeutico. Deve acquisire competenze di farmacocinetica clinica necessarie per il monitoraggio terapeutico in funzione dell'individualizzazione dei regimi terapeutici, tenuto conto delle diverse condizioni fisiopatologiche e delle diverse età. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sull'organizzazione del laboratorio di farmacologia clinica, sulla predisposizione e valutazione dei protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Farmacologia clinica, chemioterapia, tossicologia, neuropsicofarmacologia, farmacocinetica, E05B Biochimica clinica, F07A Medicina interna, F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F07A Immunologia clinica e allergologia, F22B Bioetica e legislazione.

D. Area della chemioterapia.

Obiettivo: lo specializzando deve completare le nozioni di base relative alla microbiologia, infettivologia, oncologia ed immunologia. Deve approfondire le conoscenze degli effetti, indicazioni e modalità di impiego dei chemioterapici antivirali, antibatterici, antimicotici, antiprotozoari, antiparassitari, antiblastici e dei farmaci immunomodulanti. Deve apprendere le metodologie di indagine, di valutazione, di monitoraggio dell'attività dei chemioterapici in vitro e in vivo, in modelli animali e nel paziente. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidermiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X Chemioterapia, farmacocinetica, F01X Statistica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07I Malattie infettive, F04C Oncologia medica, F07A Immunologia clinica e allergologia, F22B Bioetica e legislazione.

E. Area della farmacologia applicata.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire competenze specifiche per lo studio delle azioni e del meccanismo d'azione dei farmaci su modelli animali, anche in funzione dello sviluppo di nuovi farmaci. In particolare le competenze devono riguardare lo studio dei rapporti strutturazione, delle interazioni farmacologiche e della farmacocinetica, nonché la organizzazione e condu-

zione delle sperimentazioni farmacotossicologiche in fase preclinica e il mantenimento e l'utilizzazione degli animali da esperimento.

Settori: E07X Farmacologia, farmacologia molecolare, E13X Biologia applicata, V33A Farmacologia e tossicologia veterinaria, C08X Farmaceutico tecnologico applicativo, F22B Bioetica e legislazione.

F. Area della tossicologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate relative alla tossicologia sperimentale, alle metodologie volte alla valutazione quali-quantitativa dei tossici, alla tossicocinetica, alla tossicologia ambientale, alla tossicologia alimentare. Deve inoltre acquisire nozioni di legislazione in campo tossicologico, di farmacoepidemiologia per la conduzione di studi in campo tossicologico comprendenti anche le reazioni avverse ai farmaci, e conoscere l'organizzazione di un laboratorio di tossicologia clinica. I laureati in medicina e chirurgia devono anche acquisire conoscenze in tossicologia clinica per la diagnosi e la terapia di intossicazione acute e croniche incluse le tossicodipendenze e sull'organizzazione dei centri antiveleni.

Settori: E07X Tossicologia, farmacocinetica, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, E03A Ecologia, F01X Statistica medica, F21X Anestesia e rianimazione, F22B Bioetica e legislazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammessi all'esame di diploma gli specializzandi devono aver svolto, nei corsi comuni e nei corsi di indirizzo, le seguenti attività:

1) Aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vitro.

2) Aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vivo.

3) Aver collaborato alla progettazione e alla esecuzione di almeno 2 protocolli per lo studio di attività farmacodinamica in modelli sperimentali.

4) Aver eseguito almeno 20 consultazioni di banche dati per acquisire informazioni farmacotossicologiche.

a) per l'indirizzo di farmacologia clinica:

1) Aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di Farmacologia clinica di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione.

2) Aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse.

3) Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici.

4) Aver frequentato per almeno due mesi un reparto internistico per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie.

5) Aver partecipato ad almeno 40 verifiche di trattamento farmacologico con valutazione clinica e strumentale di efficacia e tossicità dei farmaci.

6) Aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero.

7) Aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio.

8) Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

b) per l'indirizzo di chemioterapia:

1) Aver collaborato alla stesura di almeno 4 protocolli di farmacologia clinica di chemioterapici di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione.

2) Aver seguito l'esecuzione di almeno 10 monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia con chemioterapici e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse.

3) Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici.

4) Aver frequentato per almeno due mesi un reparto oncologico o di malattie infettive per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie.

5) Aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico terapeutico di almeno 100 pazienti in trattamento chemioterapico.

6) Aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero.

7) Aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio.

8) Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

c) per l'indirizzo di farmacologia applicata:

1) Aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vitro, e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti.

2) Aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vivo, e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti.

3) Aver collaborato alla progettazione e all'esecuzione di almeno uno studio di farmacocinetica nell'animale.

4) Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici.

5) Aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmacotossicologica preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

d) per l'indirizzo di tossicologia:

1) Aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche nell'animale.

2) Aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche in vitro.

3) Aver partecipato ad almeno uno studio per la valutazione di genotossicità.

4) Aver partecipato alla messa a punto di metodologia atte a svelare inquinamento ambientale.

5) Aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche o tossicologiche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e xenobiotici nei liquidi biologici.

6) Aver collaborato alla stesura parziale o integrale della documentazione tossicologica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione.

7) (limitatamente ai laureati in medicina e chirurgia) Aver frequentato un ambulatorio o reparto al quale afferiscano pazienti con intossicazioni acute e/o croniche.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 28 ottobre 1999

Il rettore: GRELLA

99A9612

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 novembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0408
Yen giapponese	109,58
Dracma greca	328,90
Corona danese	7,4392
Corona svedese	8,6690
Sterlina	0,64000
Corona norvegese	8,2105
Corona ceca	36,390
Lira cipriota	0,57807
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,49
Zloty polacco	4,4143
Tallero sloveno	196,9757
Franco svizzero	1,6015
Dollaro canadese	1,5238
Dollaro australiano	1,6200
Dollaro neozelandese	2,0161
Rand sudafricano	6,4046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9878

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Europea per la «Ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari e per il recupero dei siti Unesco - 1999». (Estrazione del 16 e 17 ottobre 1999).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Europea per la «Ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari e per il recupero dei siti Unesco», avvenuta in Amsterdam il 16 ottobre 1999 per il premio europeo ed in Roma il 17 ottobre 1999 per i premi nazionali:

Premio europeo:

Euro 2.500.000 - Biglietto serie BA n. 42588, venduto in Italia (Benevento).

Premi nazionali:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie AR n. 49076 di lire 1 miliardo abbinato all'imbarcazione Italia 7488 - sito Napoli;

2) Biglietto serie U n. 44103 di lire 250 milioni abbinato all'imbarcazione Italia 7840 - sito Castel del Monte;

3) Biglietto serie AS n. 32386 di lire 200 milioni abbinato all'imbarcazione Germania 7959 - sito Barumini;

4) Biglietto serie P n. 75083 di lire 150 milioni abbinato all'imbarcazione Germania 7954 - sito San Gimignano;

5) Biglietto serie F n. 89063 di lire 100 milioni abbinato all'imbarcazione Germania 7785 - sito Padova.

Premi di seconda categoria - N. 15 premi da lire 50 milioni cadauno:

1) Biglietto serie B n. 71431;

2) Biglietto serie C n. 85798;

3) Biglietto serie D n. 45092;

4) Biglietto serie F n. 22598;

5) Biglietto serie F n. 26170;

6) Biglietto serie G n. 06520;

7) Biglietto serie P n. 56168;

8) Biglietto serie R n. 27794;
9) Biglietto serie AA n. 17593;
10) Biglietto serie AA n. 18362;
11) Biglietto serie AB n. 91348;
12) Biglietto serie AC n. 43777;
13) Biglietto serie AL n. 68231;
14) Biglietto serie AN n. 90176;
15) Biglietto serie AV n. 74761.

Premi di terza categoria - N. 25 premi da lire 20 milioni cadauno:

1) Biglietto serie B n. 70068;
2) Biglietto serie B n. 99657;
3) Biglietto serie F n. 15602;
4) Biglietto serie I n. 03467;
5) Biglietto serie N n. 42736;
6) Biglietto serie N n. 52083;
7) Biglietto serie O n. 30856;
8) Biglietto serie Q n. 75015;
9) Biglietto serie R n. 29971;
10) Biglietto serie R n. 68486;
11) Biglietto serie S n. 32045;
12) Biglietto serie T n. 45201;
13) Biglietto serie T n. 89090;
14) Biglietto serie T n. 89338;
15) Biglietto serie Z n. 12511;
16) Biglietto serie Z n. 35253;
17) Biglietto serie AA n. 13505;
18) Biglietto serie AE n. 42349;
19) Biglietto serie AI n. 26111;
20) Biglietto serie AI n. 53329;
21) Biglietto serie AL n. 66634;
22) Biglietto serie AL n. 92395;
23) Biglietto serie AN n. 99541;
24) Biglietto serie AR n. 87755;
25) Biglietto serie BA n. 77647.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie AR n. 49076 L. 4.500.000;
2) Biglietto serie U n. 44103 L. 4.000.000;
3) Biglietto serie AS n. 32386 L. 3.500.000;
4) Biglietto serie P n. 75083 L. 2.500.000;
5) Biglietto serie F n. 89063 L. 2.000.000.

Ai venditori dei 15 premi di seconda categoria L. 1.000.000 ciascuno.

Ai venditori dei 25 premi di terza categoria L. 500.000 ciascuno.

Premi relativi al gioco del terno

I possessori dei biglietti che, dopo aver asportato la speciale vernice, avranno realizzato un terno rinvenendo nelle tre caselle, nell'ordine, i numeri primi estratti rispettivamente sulle ruote di Bari, Cagliari e Torino, nell'estrazione del gioco del lotto del sabato, vinceranno un premio di L. 10.000.000. Se il vincitore del terno rinverrà nella stessa cedola oltre al terno, il sito corrispondente a quello estratto, in luogo del premio di L. 10.000.000 realizzerà la vincita di L. 100.000.000.

Sito	Ruote Bari	Ruote Cagliari	Ruote Torino
Minori	58	80	70
Minori	74	36	63
Minori	41	19	2
Oplonti	90	82	20
Oplonti	58	4	19
Oplonti	45	81	15
Agrigento	4	37	81
Agrigento	52	44	35
Agrigento	88	74	88
Agrigento	59	9	9
Barumini	84	55	15
Barumini	80	8	80
Barumini	38	73	27
Torino	9	41	28
Torino	63	70	66
Torino	27	61	85
Torino	70	32	24
Urbino	8	44	53
Urbino	44	29	24
Urbino	59	23	86

99A9821

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1999-2000

Con provvedimento in data 2 novembre 1999 il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha approvato nella misura di L. 700 ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1999-2000, di cui alla delibera adottata in data 14 luglio 1999 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Risi.

99A9808

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Costituzione e ricostituzione di commissioni di riserva di alcune aree marine protette

Con decreti del Ministro dell'ambiente, in data 27 settembre 1999, sono state costituite le commissioni di riserva delle aree marine protette denominate «Portofino» e «Capo Carbonara» e sono state ricostituite le commissioni di riserva delle seguenti aree marine protette: «Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre», «Capo Rizzuto», «Punta Campanella» e «Miramare».

99A9662

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fiduciaria Biellese S.r.l.», in Biella.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 26 marzo 1975, successivamente modificato con decreto interministeriale 1° agosto 1979, alla società Fiduciaria Biellese S.r.l., con sede legale in Biella, iscritta al registro delle imprese di Biella al n. BI 004-5222, codice fiscale n. 00180700023, è stata dichiarata decaduta a seguito di modifica dell'oggetto sociale con espunzione dallo stesso delle attività fiduciaria e di revisione con decorrenza 19 novembre 1996.

99A9696

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normison»

Estratto decreto NCR n. 566 del 14 ottobre 1999

Specialità medicinale: NORMISON nella forma confezione: «10 mg capsule molli» 20 capsule molli da 10 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Produttore: la produzione è effettuata dalla RP Scherer France nello stabilimento sito in 74, rue Principale, Beinheim, Francia; le operazioni di controllo e confezionamento sono eseguiti dalla Wyeth - Pharma GmbH nello stabilimento sito in Schleebruggenkamp, 15, Munster, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg capsule molli» 20 capsule molli da 10 mg;

A.I.C. n. 025058076 (in base 10), 0RWQSW (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: temazepam 10 mg;

eccipienti: polietilenglicole 400, glicerolo, acqua depurata, sorbitolo, gelatina, sodio p-ossibenzoato di etile (E215), sodio p-ossibenzoato di propile (E217) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 2 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9699

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sevorane»

Estratto decreto NCR n. 567 del 14 ottobre 1999

Specialità medicinale: SEVORANE nella forma e confezione: «250 ml Quik Fil» flacone di liquido per inalazione da 250 ml con tappo Quik-Fil (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale in via Pontina, km 52, Campoverde di Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00076670595;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Pontina km 52, Campoverde di Aprilia (Latina), sia dalla società Abbott Laboratories Ltd, nello stabilimento sito in Qeenborough, Gran Bretagna;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 ml Quik Fil» flacone di liquido per inalazione da 250 ml con tappo Quik-Fil;

A.I.C. n. 031841036 (in base 10), 0YCQSD (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo sevoflurane gode di tutela brevettuale.

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: sevoflurane ml 250.

Indicazioni terapeutiche: «Sevorane» è indicato per l'induzione ed il mantenimento dell'anestesia generale in pazienti adulti e pediatrici nella chirurgia d'elezione ed ambulatoriale.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9700

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto decreto G n. 572 del 18 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: DICLOFENAC, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «25 mg» 20 compresse; «25 mg» 30 compresse; «50 mg» 30 compresse; «100 mg» 20 compresse a rilascio prolungato; «150 mg» 20 capsule a rilascio prolungato; «25 mg/ml» gocce orali soluzione, flacone da 20 ml; «50 mg» 10 supposte; «100 mg» 10 supposte; «75 mg/3 ml» soluzione iniettabile uso i.m., 6 fiale;

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99 n. 5 - codice fiscale n. 00160050662;

Numeri A.I.C.:

«25 mg» 20 compresse:

033612019/G (in base 10), 101S7M (in base 32);

«25 mg» 30 compresse:

033612021/G (in base 10), 101S7P (in base 32);

«50 mg» 30 compresse:

033612033/G (in base 10), 101S81 (in base 32);

«100 mg» 20 compresse a rilascio prolungato:

033612045/G (in base 10), 101S8F (in base 32);

«150 mg» 20 capsule a rilascio prolungato:

033612058/G (in base 10), 101S8U (in base 32);

«25 mg/ml» gocce orali soluzione flacone da 20 ml:

033612060/G (in base 10), 101S8W (in base 32);

«50 mg» 10 supposte:

033612072/G (in base 10), 101S98 (in base 32);

«100 mg» 10 supposte:

033612084/G (in base 10), 101S9N (in base 32);

«75 mg/3 ml» soluzione iniettabile uso i.m. 6 fiale:

033612096/G (in base 10), 101SB0 (in base 32).

Produttore:

per le forme farmaceutiche «compresse, compresse a rilascio prolungato, gocce orali soluzione e soluzione iniettabile»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), Contrada S. Emidio s.n.c.;

per la forma farmaceutica «capsule a rilascio prolungato»: la produzione è effettuata dalla società Euderma S.p.a., nello stabilimento sito in Cerasuolo di Coriano (Forlì), via Rigardara n. 27/29; i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), Contrada S. Emidio s.n.c.;

per la forma farmaceutica «supposte»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A; i controlli sono effettuati dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), Contrada S. Emidio s.n.c.

Composizione:

ogni compressa da 25 mg contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido di mais, magnesio stearato, cellulosa acetoftalato, dietilftalato, titanio biossido, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 50 mg contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido di mais, magnesio stearato, cellulosa acetoftalato, dietilftalato, titanio biossido, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa a rilascio prolungato da 100 mg contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: talco, etilcellulosa, magnesio stearato, polivinilpirrolidone, idrossipropilcellulosa, dietilftalato, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula a rilascio prolungato da 150 mg contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 150 mg;

eccipienti: saccarosio, amido di mais, polietilenglicole 4000, paraffina solida, polimeri dell'acido metacrilico, talco, gelatina, eritrosina (E127), indigotina (E132) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di gocce orali, soluzione contengono:

principio attivo: diclofenac sodico g 2,5;

eccipienti: menta essenza solubile, saccarina, sodio metabisolfito, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 50 mg contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 50 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici liquidi, cellulosa microcristallina, gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una supposta da 100 mg contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 100 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici liquidi, cellulosa microcristallina, gliceridi semi sintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala contiene:

principio attivo: diclofenac sodico mg 75;

eccipienti: glicole propilenico, alcool benzilico, sodio idrossido, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

le forme farmaceutiche «compresse, compresse a rilascio prolungato, capsule a rilascio prolungato, supposte e gocce orali soluzione»: malattie reumatiche infiammatorie e degenerative quali: artrite reumatoide, spondilite anchilosante - artrosi - reumatismi non articolari - stati dolorosi da flogosi di origine non reumatica o a seguito di un trauma. Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria;

la forma farmaceutica «soluzione iniettabile»: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge n. 537/1993:

per le confezioni: «20 compresse da 25 mg, 30 compresse da 25 mg, flacone da 20 ml di gocce orali soluzione da 25 mg/ml, 10 supposte da 50 mg e 10 supposte da 100 mg»; classe «C»;

per le confezioni «30 compresse da 50 mg, 20 compresse a rilascio prolungato da 100 mg e 20 capsule a rilascio prolungato da 150 mg»; classe: «A con applicazione della nota 66». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

per la confezione: «6 fiale da 75 mg/3 ml»; classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9701

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastrogel»

Estratto decreto NCR n. 573 del 18 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: GASTROGEL nella forma e confezione: «2 g/10 ml» gel orale, 30 bustine da 10 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2 - codice fiscale n. 00752450155.

Produttore:

la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società Lisapharma S.p.a., nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio, 11;

il confezionamento (primario e secondario) può essere effettuato sia dalla società Ivers-Lee Italia S.p.a, nello stabilimento sito

in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533; sia dalla società S.I.I.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto, 50/60;

i controlli sono effettuati dalla società Cosmo S.p.a., nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 g/10 ml» gel orale, 30 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 027819022 (in base 10), 0UJZ0G (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante Lisapharma attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: «2 g/10 ml» gel orale: ogni bustina da 10 ml contiene:

principio attivo: sucralfato gel pari a sucralfato 2,00 g;

eccipienti: sorbitolo, sodio benzoato, metil-p-idrossibenzoato sodico, propil-p-idrossibenzoato sodico, aspartame, aroma anice-liquirizia-menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9702

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hepacal»

Estratto decreto A.I.C. n. 574 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: HEPACAL nelle forme e confezioni: «5000 U.I./0,2 ml» 10 fiale 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo, «12500 U.I./0,5 ml» 10 fiale 0,5 ml da 12500 U.I di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale in Vicolo de' Bacchettoni, 3, Pistoia, codice fiscale n. 00761810506;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5000 U.I./0,2 ml» 10 fiale 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo.

A.I.C. n. 032913016 (in base 10), 0ZDFMS (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«12500 U.I./0,5 ml» 10 fiale 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032913028 (in base 10), 0ZDFN4 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«5000 U.I./0,2 ml» 10 fiale 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo; ogni fiala contiene:

principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 5000 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 0,2 ml;

«12500 U.I./0,5 ml» 10 fiale 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile + 10 siringhe per uso sottocutaneo; ogni fiala contiene:

principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 12500 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa ed arteriosa.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9703

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tebraxin»

Estratto decreto n. 575 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: TEBRAXIN, anche nella forma e confezione: «2» astuccio contenente 2 compresse rivestite per uso orale da 200 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50, codice fiscale n. 00825120157.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via E. Folli n. 50.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

«2» astuccio contenente 2 compresse rivestite per uso orale da 200 mg;

A.I.C. n. 028058131 (in base 10), 0US8JM (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione in data 11 febbraio 1999, con la quale la ditta Bracco S.p.a. in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo «rufloxacina» gode di tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa rivestita per uso orale contiene:

principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 200;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, lattosio, croscarmellosio sodico, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Tebraxin 2» è indicato nel trattamento della cistite batterica acuta «non complicata» nella donna, incluso gli episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti sostenute da germi sensibili alla rufloxacina.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9704

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato»

Estratto decreto n. 576 del 18 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: LIDOCAINA CLORIDRATO nella forma e confezione: «5%/30G» crema gengivale in tubo, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e figli S.p.a. con sede legale, domicilio fiscale in Milano, viale Zara n. 23, codice fiscale n. 00881820153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in via Figini n. 41, Muggiò (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5%/30G» Crema gengivale in tubo;

A.I.C. n. 029753062/G (in base 10), 0WCZR6 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di crema gengivale contengono:

principio attivo: lidocaina cloridrato 5,0 g.

eccipienti: glicole polietilenico 200 33,50 g, glicole polietilenico 1500 56,50 g, p-idrossibenzoato di metile 0,1 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: anestetico locale della mucosa orale. Desensibilizzante della mucosa orale prima delle iniezioni.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente dall'odontoiatra» (art. 10, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9705

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desametasone fosfato»

Estratto decreto G n. 577 del 18 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: DESAMETASONE FOSFATO nelle forme e confezioni: «4 mg/1 ml» 3 fiale da 4 mg/1 ml di soluzione iniettabile per uso i.m. o e.v., «8mg/2ml» 1 fiala da 8 mg/2 ml di soluzione iniettabile per uso i.m. o e.v.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale in via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano), codice fiscale n. 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Cavour, 41/43, Novate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 mg/1 ml» 3 fiale da 4 mg/1 ml di soluzione iniettabile per uso i.m. o e.v.;

A.I.C. n. 033961018/G (in base 10), 10DF1U (in base 32);

classe: «C»;

«8 mg/2 ml» 1 fiala da 8 mg/2 ml di soluzione iniettabile per uso i.m. o e.v.;

A.I.C. n. 033961020/G (in base 10), 10DF1W (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: desametasone 21-sodio fosfato 4,37 mg pari a desametasone 21-fosfato 4 mg;

eccipienti: creatinina, sodio metabisolfito, sodio citrato biidrato, metile p-ossibenzoato, propile p-ossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per iniezione endovenosa o intramuscolare, quando la terapia orale non sia possibile:

Insufficienza corticosurrenale: il «Desametasone fosfato» iniettabile possiede un'attività prevalentemente glicocorticoide e scarsa attività mineralcorticoide. Non permette quindi una completa terapia di sostituzione e il suo impiego deve essere integrato con sali o desossicorticosterone o ambedue. Così integrato, il «Desametasone fosfato» iniettabile è indicato in tutti i tipi di insufficienza corticosurrenale, per esempio nel morbo di Addison o nei casi di surrenectomia bilaterale che richiedono la sostituzione dell'attività sia glicocorticoide che mineralcorticoide.

Insufficienza corticosurrenale relativa: nell'insufficienza corticosurrenale relativa che può verificarsi in seguito alla sospensione di una terapia prolungata con dosi soppressive di ormoni corticosurrenali, l'attività mineralcorticoide può mantenersi integra. La sostituzione con un ormone ad azione prevalentemente glicocorticoide può quindi essere sufficiente per riportare alla norma la funzione corticosurrenale. Quando si imponga la necessità di un effetto immediato, il «Desametasone fosfato» iniettabile può essere di importanza vitale, dato che la sua efficacia può manifestarsi entro pochi minuti dalla somministrazione.

Trattamento pre-operatorio e post-operatorio di sostegno nei pazienti sottoposti a surrenectomia bilaterale o a ipofisectomia; in ogni altra situazione chirurgica in cui si sospetti una inadeguata, riserva corticosurrenale; nei casi di shock post-operatorio che non rispondono alla terapia convenzionale.

Tiroidite non suppurativa: per iniezione endovenosa o intramuscolare, quando, nella crisi tiroidea, la terapia orale non sia possibile.

Shock: il «Desametasone fosfato» iniettabile è utile come terapia supplementare dello shock quando sono necessarie alte dosi (farmacologiche) di corticosteroidi: per esempio, grave shock emorragico, traumatico, chirurgico. Il trattamento con «Desametasone fosfato» iniettabile costituisce un complemento e non una sostituzione delle misure specifiche o di sostegno che possono essere necessarie: per esempio, reintegrazione del volume circolatorio, correzione del bilancio idrico ed elettrolitico, somministrazione di ossigeno, misure chirurgiche, terapia antibiotica.

Malattie reumatiche: come terapia supplementare per un breve periodo di tempo (per aiutare il paziente durante un episodio acuto o nella riacutizzazione) nelle seguenti forme: osteoartrosi post-traumatica; sinovite da osteoartrosi; artrite reumatoide; borsite acuta e subacuta; epicondilite; tenosinovite acuta aspecifica; artrite gottosa acuta; artrite psoriasica; spondilite anchilosante; artrite reumatoide giovanile.

Malattie del collageno: durante la riacutizzazione o per la terapia di mantenimento in casi selezionati di: lupus eritematoso sistemico e di cardite reumatica acuta.

Malattie dermatologiche: pemfigo; eritema polimorfo grave (sindrome di Stevens-Johnson); dermatite esfoliativa; dermatite bollosa erpetiforme; dermatite seborroica grave; psoriasi grave; micosi fungoide.

Stati allergici: per il controllo iniziale delle gravi forme allergiche: asma bronchiale, incluso lo stato asmatico; dermatite da contatto; dermatite atopica, reazione da siero; rinite allergica stagionale o perenne; reazioni di ipersensibilità a farmaci; reazioni orticarioidi a trasfusioni; edema laringeo acuto non infettivo (il farmaco di prima scelta è l'adrenalina); edema angioneurotico, in associazione alla adrenalina nell'anafilassi.

Oftalmologia: gravi processi allergici e infiammatori acuti e cronici a carico dell'occhio ed annessi, quali: congiuntivite allergica; cheratite; ulcere marginali allergiche corneali; herpes zoster oftalmico; irite, iridociclite; corioretinite; uveite posteriore diffusa e coroidite; neurite oftalmica; neurite retrobulbare; oftalmia simpatica; infiammazione del segmento anteriore dell'occhio.

Malattie gastrointestinali: coadiuvante durante periodi critici della malattia nella: colite ulcerosa (terapia sistemica), enterite regionale (terapia sistemica).

Malattie dell'apparato respiratorio: sarcoidosi, sindrome di Loeffler non trattabile con altri mezzi; berilliosi; tubercolosi polmonare fulminante o disseminata (in associazione all'appropriata chemioterapia antitubercolare); polmonite da aspirazione; enfisema polmonare nei casi in cui il broncospasmo o l'edema bronchiale svolgano un ruolo significativo; fibrosi polmonare interstiziale diffusa (sindrome di Hamman-Rich).

Malattie ematologiche: anemia emolitica acquisita (autoimmune); porpora trombocitopenica idiopatica e secondaria negli adulti (solo per via endovenosa; la somministrazione intramuscolare è controindicata); eritroblastopenia; anemia ipoplastica congenita (eritroide).

Malattie neoplastiche: per il trattamento palliativo dell'ipercalcemia associata a cancro, per le leucemie e linfomi negli adulti e per la leucemia acuta nei bambini.

Stati edematosi: per provocare la diuresi o la remissione della proteinuria nella sindrome nefrotica senza uremia, del tipo idiopatico o dovuta a lupus eritematoso. In associazione a diuretici, per indurre la diuresi in: cirrosi epatica con ascite refrattaria; scompenso cardiaco congestizio refrattario.

Edema cerebrale: il «Desametasone fosfato» iniettabile può essere impiegato nel trattamento dei pazienti con edema cerebrale di varia eziologia: associato a tumori cerebrali primari o metastatici; associato a disturbi vascolari cerebrali (apoplessia acuta) che coinvolgono la corteccia cerebrale; associato alla neurochirurgia; associato a lesioni craniche o a pseudotumori cerebrali. Il farmaco può inoltre essere impiegato per la preparazione all'intervento chirurgico nei pazienti con ipertensione endocranica secondaria a tumori cerebrali; come palliativo, nei pazienti con neoplasie cerebrali inoperabili o recidive. L'impiego del «Desametasone fosfato» iniettabile nell'edema cerebrale non elimina la necessità di un'attenta valutazione neurologica e di trattamenti radicali, quali interventi neurochirurgici o di altre terapie specifiche.

Per iniezione intrasinoviale o nei tessuti molli: come terapia supplementare per un breve periodo di tempo (per aiutare il paziente durante un episodio acuto o nella riacutizzazione), nelle forme seguenti: sinovite da osteoartrosi, artrite reumatoide, borsite acuta e subacuta, artrite gottosa cuta, epicondilite, tenosinovite acuta aspecifica, osteoartrosi post-traumatica, artrite traumatica, malattia di Dupuytren, fibromiosite, nevrite e nevralgia intercostale, tendinite, peritendinite, malattie di De Quervain, dito a scatto.

Varie: meningite tubercolare con blocco o minaccia di blocco subaracnoideo (in associazione all'appropriata chemioterapia antitubercolare).

Croup: il «Desametasone fosfato» iniettabile può alleviare entro poche ore il laringospasmo, l'edema, la tosse e lo stridore e determina in genere un persistente miglioramento entro 12 ore dalla somministrazione della prima dose. Contemporaneamente, deve essere attuata la terapia antidifterica convenzionale comprendente antibiotici.

Prova diagnostica dell'iperfunzionalità corticosurrenale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9706

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioclaril»

Estratto decreto A.I.C. n. 578 del 18 ottobre 1999

Specialita medicinale: BIOCLARIL nelle forme e confezioni: «5000 U.I./0,2 ml» 10 siringhe preriempite 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, «12500 U.I./0,5ml» 10 siringhe preriempite 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale in via Aurelia, 58 - Roma, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società I.S.F. S.p.a. presso lo stabilimento sito in via Tiburtina km 1040, Roma; le operazioni di controllo sono effettuate dalla società Intemational Pharmaceuticals Associated S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Casale Cavallari, 53 - Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5000 U.I./ 0,2 ml» 10 siringhe preriempite 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 033272016 (in base 10), 0ZRD6J (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«12500 U.I./ 0,5 ml» 10 siringhe preriempite 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 033272028 (in base 10), 0ZRD6W (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«5000 U.I./ 0,2 ml» 10 siringhe preriempite 0,2 ml da 5000 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo. Ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 5000 U.I;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 0,2 ml;

«12500 U.I./ 0,5 ml» 10 siringhe preriempite 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo; Ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 12500 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia trombolica e arteriosa.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9707

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina calcica RKG»

Estratto decreto n. 579 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: EPARINA CALCICA RKG nelle forme e confezioni: «5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo; «12.500 U.I./0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo; «5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo; «12.500/0,5 ml, soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo; «20.000 U.I./4 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso endovenoso, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro n. 1/A, codice fiscale n. 11274810156.

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento delle fiale s.c. 5000 e 12.500 U.I. sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

la produzione, il controllo ed il confezionamento delle siringhe - preriempite s.c. 5000 e 12.500 U.I. possono essere effettuati sia dalla società Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pesaro), contrada S. Emidio, sia dalla società Italfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330.

la produzione, il controllo ed il confezionamento delle siringhe preriempite ev 20.000 U.I. è effettuata dalla società Italfarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, viale Fulvio Testi n. 330.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032891018 (in base 10), 0ZCS4B (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta RKG S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«12.500 U.I./0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032891020 (in base 10), 0ZCS4D (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta RKG S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032891032 (in base 10), 0ZCS4S (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta RKG S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«12.500 U.I./0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032891044 (in base 10), 0ZCS54 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta RKG S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«20.000 U.I./4 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso endovenoso;

A.I.C. n. 032891057 (in base 10), 0ZCS5K (in base 32);

classe: «A uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 24 marzo 1999, con la quale la ditta RKG S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo. Ogni fiala da 5000/0,2 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 5000 U.I. (purificata da EDTA);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.;

«12.500 U.I./0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 fiale per uso sottocutaneo. Ogni fiala da 12.500/0,5 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I. (purificata da EDTA);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.;

«5000 U.I./0,2 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo. Ogni siringa preriempita da 5000/0,2 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 5000 U.I. (purificata da EDTA);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.;

«12.500 U.I./0,5 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso sottocutaneo. Ogni siringa preriempita da 12.500/0,5 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I. (purificata da EDTA);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.;

«20.000 U.I./4 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso endovenoso. Ogni siringa preriempita da 20.000/4 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 20.000 U.I. (purificata da EDTA);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Per la confezione «20.000 U.I./4 ml» soluzione iniettabile in 10 siringhe preriempite per uso endovenoso: classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale per le confezioni in fiale è di 60 mesi dalla data di fabbricazione. La validità della specialità medicinale per le confezioni in siringhe preriempite è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9708

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diosmectal»

Estratto decreto n. 581 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: DIOSMECTAL, anche nelle forme e confezioni: «3G» 10 bustine di polvere per sospensione orale e «3G» 20 bustine di polvere per sospensione orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località Ponte a Ema - Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo l'Ema n. 7, codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Beaufour Ipsen industrie, nello stabilimento sito in Dreux (Francia), rue d'Ethè Virton.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«3G» 10 bustine di polvere per sospensione orale;

A.I.C. n. 028852022 (in base 10), 0VJHTQ (in base 32);

classe: «C»;

«3G» 20 bustine di polvere per sospensione orale;

A.I.C. n. 028852034 (in base 10), 0VJHU2 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: diosmectite 3 g;

eccipienti: vanillina, saccarina sodica, glucosio monoidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico orale della sintomatologia dolorosa delle affezioni esofago-gastro-intestinali, quali reflusso esofageo e sue complicazioni (esofagite), ernia dello hiatus, gastrite, ulcera gastroduodenale, bulbite, colite, colopatie funzionali, meteorismo. Diarree acute e croniche.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9709

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiamina cloridrato»

Estratto decreto G n. 583 del 18 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica TIAMINA CLORIDRATO nella forma e confezione: «100 mg/2 ml» 3 fiale di soluzione iniettabile da 100 mg/2 ml per uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia laboratories S.r.l., con sede legale in via Cavour, 41/43 - Novate Milanese (Milano), codice fiscale n. 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Cavour, 41/43 - Novate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg/2 ml» 3 fiale di soluzione iniettabile da 100 mg/2 ml per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 034177016 (in base 10), 10LZZS (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: tiamina cloridrato 100 mg;

eccipienti: metile p-ossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina B_1.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9711

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina»

Estratto decreto n. 584 del 18 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: LIDOCAINA, nella forma e confezione: «15%/50 G spray per mucosa orale» flacone con pompa dosatrice, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Zara n. 23, codice fiscale n. 00881820153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Figini n. 41 - Muggiò (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«15%/50 G spray per mucosa orale» flacone con pompa dosatrice;

A.I.C. n. 034454013/G (in base 10), 10VGHX (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: lidocaina base 15,0 g, cetrimide 0,10 g;

eccipienti: glicole propilenico 37,10 g, alcool etilico 46,50 g, saccarina 0,50 g, ess. menta trirettificata 0,80 g.

Indicazioni terapeutiche: desensibilizzazione e disinfezione delle mucose prima della iniezione. Anestesia superficiale per l'avulsione di denti decidui. Estrazione di denti pirroici. Adattamento delle corone e applicazione dei bridges. Eliminazione dei riflessi nelle prese di impronta. Ablazione del tartaro dentale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente dall'odontoiatra» (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9712

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duspatal Duphar»

Estratto decreto NCR n. 585 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: DUSPATAL DUPHAR nella forma e confezione: «135 mg» 15 compresse rivestite da 135 mg per uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V., con sede legale in C.J. Van Houtenlaan, 36 1381 CP Weesp (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede legale in via Marco Polo, 38 - Grugliasco (Torino), codice fiscale n. 05075810019.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Solvay Pharmaceuticals B.V. nello stabilimento sito in Veerweg, 12, Olst, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«135 mg» 15 compresse rivestite da 135 mg per uso orale;

A.I.C. n. 021377027 (in base 10), 0NDD03 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: mebeverina cloridrato mg 135;

eccipienti: lattosio 68,0 mg, amido di patate 30,0 mg, polivinilpirrolidone 4,00 mg, talco 47,0 mg, magnesio stearato 4,00 mg, gelatina 0,50 mg, gomma arabica 0,50 mg, cera carnauba 0,050 mg, saccarosio 100,8 mg, cera di gomma lacca 0,050 mg, resina dammar 0,070 mg.

Indicazioni terapeutiche: colon irritabile.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9713

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hepacal»

Estratto decreto A.I.C. n. 586 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: HEPACAL nelle forme e confezioni: «5.000 U.I./0,2 ml» 10 siringhe preriempite 0,2 ml da 5.000 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, «12.500 U.I./0,5 ml» 10 siringhe preriempite 0,5 ml da 12.500 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale in vicolo de' Bacchettoni, 3 - Pistoia, codice fiscale n. 00761810506.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Crinos industria farmacobiologica S.p.a. presso lo stabilimento sito in piazza XX Settembre, 2 - Villa Guardia (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5.000 U.I./0,2 ml» 10 siringhe preriempite 0,2 ml da 5.000 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032913030 (in base 10), 0ZDFN6 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«12.500 U.I./0,5 ml» 10 siringhe preriempite 0,5 ml da 12.500 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032913042 (in base 10), 0ZDFNL (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«5.000 U.I./0,2 ml» 10 siringhe preriempite 0,2 ml da 5.000 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo; ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: eparina calcica (purificata da EDTA) 5.000 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 0,2 ml;

«12.500 U.I./0,2 ml» 10 siringhe preriempite 0,5 ml da 12.500 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo; ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: eparina calcica (purificata da EDTA) 12.500 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa ed arteriosa.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9787

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pasta Iodoformica Radiopaca»

Estratto decreto G n. 587 del 18 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale a denominazione generica: PASTA IODOFORMICA RADIOPACA, nella forma e confezione: «15 G» pasta per uso dentale in vasetto da 15 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e Figli S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Zara n. 23, codice fiscale n. 00881820153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Figini n. 41, Muggiò (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge n. 537/1993:

«15 G» pasta per uso dentale in vasetto da 15 g;

A.I.C. n. 034385017/G (in base 10), 10TC3T (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 g contengono:

principi attivi: iodoformio 73,21 g, para-clorofenolo 2,13 g, canfora 5,44 g, mentolo 0,34 g;

eccipienti: vaselina 8,94 g, lanolina 8,94 g, silice pirogenica amorfa 1,0 g.

Indicazioni terapeutiche: medicazioni canalari intermedie. Trattamento delle necrosi pulpari, granulomi e infezioni periapicali data la sua riassorbibilità.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente dall'odontoiatra» (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto G n. 588 del 18 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: ACICLOVIR nelle forme e confezioni: «400 mg» 25 compresse 400 mg, «800 mg» 25 compresse 800 mg, «5%/3 g» flacone 100 ml sospensione 8%, «5%/3 g» tubo da 3 g di crema al 5%.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a. con sede legale in via Europa, 35 - Muggiò (Milano), codice fiscale n. 08501270154.

Produttore: la produzione ed il confezionamento delle compresse sono effettuati dalla società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Dante Alighieri, 71 - Sanremo (Imperia); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società Get S.r.l. presso lo stabilimento sito in via L. Ariosto n. 17 - Sanremo (Imperia). La produzione ed il confezionamento della crema e della sospensione sono effettuati dalla società Sofar S.p.a. presso lo stabilimento sito in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (Milano); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società Get S.r.l. presso lo stabilimento sito in via L. Ariosto n. 17 - Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg» 25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 033731011/G (in base 10), 105DG3 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«800 mg» 25 compresse 800 mg;

A.I.C. n. 033731023/G (in base 10), 105DGH (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«8%/100 ml» flacone 100 ml sospensione 8%;

A.I.C. n. 033731035/G (in base 10), 105DGV (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«5%/3 g» tubo da 3 g di crema al 5%;

A.I.C. n. 033731047/G (in base 10), 105DH7 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 400,0 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio, magnesio stearato, ossido di ferro rosso, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 800,0 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio, magnesio stearato, ossido di ferro rosso, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: aciclovir 8,00 g;

eccipienti: acqua depurata, aroma amarena, cellulosa microcristallina, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sorbitolo sol. 70% (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di crema contengono:

principio attivo: aciclovir 5,00 g;

eccipienti: acqua depurata, glicole propilenico, labrafil, olio di vaselina, polassamero 407, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le forme farmaceutiche compresse e sospensione orale sono indicate nel:

trattamento delle infezioni da herpes simplex della pella e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante;

soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immonocompromessi;

trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Il prodotto nella formulazione in crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali: herpes genitalis primario o ricorrente ed herpes labialis.

Periodo di validità: la validità delle compresse è di 48 mesi dalla data di fabbricazione.

La validità della sospensione e della crema è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9715

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betoptic»

Estratto decreto NCR n. 590 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: BETOPTIC nella forma e confezione: «0,5%/5 ml» 3 flaconi contagocce di collirio, soluzione da 5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Alcon Pharmaceuticals Ltd con sede legale e domicilio fiscale in Sinserstrasse, 47 CH-6330 Cham (Svizzera) rappresentata in Italia dalla società Alcon Italia S.p.a., con sede legale in via Roma, 108 - Cassina de' Pecchi (Milano), codice fiscale n. 07435060152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Alcon Couvreur s.a. nello stabilimento sito in Rijksweg, 14, Puurs, Belgio.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,5%/5 ml» 3 flaconi contagocce di collirio, soluzione da 5 ml;

A.I.C. n. 025899055 (in base 10), 0SQD1H (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: betaxololo cloridrato 0,56 g pari a betaxololo base 0,5 g;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,01 mg, disodio edetato 0,01 mg, sodio clururo 0,8 mg, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione endoculare, glaucoma cronico ad angolo aperto. «Betoptic» è indicato nei pazienti con glaucoma o ipertensione oculare sottoposti a terapia contemporanea con più farmaci antiglaucoma.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Qari»

Estratto decreto NCR n. 591 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: QARI nella forma e confezione: «2» astuccio di 2 compresse rivestite da 200 mg uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via San G. Cottolengo, 31 - Milano, codice fiscale n. 01689550158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società Laboratoires Leurquin Mediolanum nello stabilimento sito in 68-84, rue Ampère, Z.I. des Chanoux, Neuilly sur Marne, Francia; sia dalla società Doppel farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2» astuccio di 2 compresse rivestite da 200 mg uso orale;

A.I.C. n. 028028090 (in base 10), 0URC5U (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo rufloxacina gode di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 200;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, lattosio, croscarmellosio sodico, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento della cistite batterica acuta «non complicata» nella donna, incluso gli episodi acuti di cistiti batteriche recidivanti sostenute da germi sensibili alla rufloxacina.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9717

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dea»

Estratto decreto n. 592 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: DEA nella forma e confezione: «1G» astuccio da 25 compresse divisibili per uso orale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1G» astuccio da 25 compresse divisibili per uso orale;

A.I.C. n. 032103018 (in base 10), 0YMQMB (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

principio attivo: dietilaminoetil-destrano cloridrato mg 1000;

eccipienti: talco 15,0 mg, silice colloidale 10,0 mg, magnesio stearato 25,0 mg, titanio biossido 1,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 20,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: il «Dea» è indicato nelle ipercolesterolemie primarie e nella ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia quando la prima rappresenta il maggior problema terapeutico, in tutti i casi che non rispondono al solo trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Periodo di validità: la validità della specialità medicinale è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9718

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeriana Dispert»

Estratto decreto NCR n. 593 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: VALERIANA DISPERT anche nelle confezioni: «45 mg» 60 compresse rivestite per uso orale da 45 mg e «45 mg» 100 compresse rivestite per uso orale da 45 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans Bockler Allee, 20 Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo n. 38, codice fiscale n. 05075810019.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Solvay Pharmaceuticals GmbH, Neustadt a.Rbge (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«45 mg» 60 compresse rivestite per uso orale da 45 mg;

A.I.C. n. 004853026 (in base 10), 04N392 (in base 32);

classe: «C»;

«45 mg» 100 compresse rivestite per uso orale da 45 mg;

A.I.C. n. 004853038 (in base 10), 04N39G (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita per uso orale da 45 mg contiene:

principio attivo: estratto secco di valeriana standardizzato 45 mg;

eccipienti: saccarosio 3,33 mg, acido stearico 1 mg, macrogol 4000 1 mg, cellulosa microcristallina 7 mg, lattosio 2 mg, sodio carbossimetilcellulosa 2,78 mg, amido di mais 3,89 mg, talco 1,73 mg, magnesio stearato 0,27 mg, copolividone 4 mg;

rivestimento: gomma lacca 0,42 mg, talco 7,52 mg, magnesio ossido 1,6 mg, acacia 0,25 mg, polividone solubile 1,24 mg, macrogol 6000 0,6 mg, titanio biossido E 171 2,09 mg, sodio carbossimetilcellulosa 0,15 mg, saccarosio 46,09 mg, cera bianca 0,02 mg, cera carnauba 0,02 mg.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: blando sedativo, anche per favorire il riposo notturno.

Periodo di validità: il periodo di validità è di cinque anni dalla data di fabbricazione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcipor»

Estratto decreto A.I.C. n. 594 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: CALCIPOR nella forma e confezione: «12500 U.I./0,5 ml» 10 siringhe preriempite 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale in via V. Grassi, 9/11/13/15, Roma, (Tor Sapienza) (Roma), codice fiscale n. 00583540588.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società I.S.F. S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Tiburtina 1040, Roma; le operazioni di controllo sono anche eseguite dalla società International Pharmaceuticals Associated S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Casale Cavallari, 53, Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«12500 U.I./0,5 ml» 10 siringhe preriempite 0,5 ml da 12500 U.I. di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 032788010 (in base 10), 0Z8MKB (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: eparina calcica (purificata EDTA) 12500 U.I.;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica e arteriosa.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9720

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Portolac»

Estratto decreto NCR n. 595 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: PORTOLAC nella forma e confezione: «66,67 g sciroppo» 1 flacone 200 ml di sciroppo (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale in s.s. Varesina 233, km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale n. 00687350124.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società Novartis Consumer Health S.A. nello stabilimento sito in Nyon, Svizzera, sia dalla società Face laboratori farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in via Albisola, 49, Genova, sia dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in via G. Galilei, 7, Pisa.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«66,67 g sciroppo» 1 flacone 200 ml di sciroppo;

A.I.C. n. 026814158 (in base 10), 0TL9QG (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattitolo monoidrato g 66,67;

eccipienti: acido benzoico 0,080 g, sodio idrossido soluzione 30% (P/P) 0,018 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: stipsi (stitichezza). Trattamento e profilassi delle sindromi conseguenti a dismicrobismi della flora intestinale (alterazioni della flora batterica intestinale).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9721

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nopar»

Estratto decreto NCR n. 596 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: NOPAR anche nella forma e confezione: «0,05 mg compresse + 0,25 mg compresse» 75 compresse + 6 compresse confezione starter (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Eli Lilly & Company - Indianapolis, Indiana (U.S.A.), il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Eli Lilly & Company Limited - Basingstoke (U.K.).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,05 mg compresse + 0,25 mg compresse» 75 compresse + 6 compresse confezione starter;

A.I.C. n. 028507046 (in base 10), 0V5YX6 (in base 32);

classe: «A», il prezzo L. 29.300, ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Composizione: ogni compressa da 0,05 mg:

principio attivo: pergolide mesilato 0,06500 mg equivalente a pergolide 0,05 mg;

eccipienti: lattosio 287 mg, carbossimetilcellulosa sodica 6,0 mg, polivinilpirrolidone 4,0 mg, magnesio stearato 1,75 mg, ossido di ferro giallo 0,13 mg, L-metionina 1,0 mg, alcool metilico n.d., acqua purificata n.d.;

ogni compressa da 0,25 mg:

principio attivo: pergolide mesilato 0,326 mg equivalente a pergolide 0,25 mg;

eccipienti: lattosio 287 mg, carbossimetilcellulosa sodica 6,0 mg, polivinilpirrolidone 4,0 mg, magnesio stearato 1,75 mg, ossido di ferro giallo 0,65 mg, indigotina lacca di alluminio 0,20 mg, alcool metilico n.d., acqua purificata n.d.

Indicazioni terapeutiche: la pergolide è indicata in associazione alla levodopa (da sola o in associazione con un inibitore periferico della decarbossilasi) nel trattamento dei segni e dei sintomi del morbo di Parkinson.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9722

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sugar»

Estratto decreto A.I.C. n. 597 del 4 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: SUGAR nella forma e confezione: «2 g polvere per sospensione orale», 30 bustine.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti n. 42, codice fiscale n. 02732270653.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone); sia dalla società Sigmar Italia S.r.l., nello stabilimento sito in Almè (Bologna), via Sombrero n. 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 g polvere per sospensione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 033379013 (in base 10), 0ZUNQ5 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

ogni bustina contiene:

principio attivo: sucralfato g 2;

eccipienti: sorbitolo cristalli, aspartame, aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da fans (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9723

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prepulsid»

Estratto decreto NFR n. 598 del 4 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: PREPULSID nelle forme e confezioni: «5 mg compresse orodispersibili», 28 compresse; «10 mg compresse orodispersibili», 28 compresse (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Janssen Ortho LLC, nello stabilimento sito in Puerto Rico (USA) Gurabo, State Road 933 KM 0.1 Mamey Ward; i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società Janssen Pharmaceutica N.V., nello stabilimento sito in Beerse (Belgio), Turnhoutseweg 30.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg compresse orodispersibili», 28 compresse;

A.I.C. n. 026846067 (in base 10), 0TM8VM (in base 32);

classe: «B». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale;

«10 mg compresse orodispersibili», 28 compresse;

A.I.C. n. 026846079 (in base 10), 0TM8VZ (in base 32);

classe: «B». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

una compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: cisapride monoidrata 5,193 mg pari a 5 mg di cisapride anidra;

eccipienti: carbomero 934 P, sodio idrossido, mannitolo, aspartame, glicina, simeticone, sodio calcioedetato, gomma xantan, gelatina, essenza di menta piperita, aroma di menta verde, indigotinsulfonato (E 132) lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: cisapride monoidrata 10,387 mg pari a 10 mg di cisapride anidra;

eccipienti: carbomero 934 P, sodio idrossido, mannitolo, aspartame, glicina, simeticone, sodio calcioedetato, gomma xantan, gelatina, essenza di menta piperita, aroma di menta verde, indigotinsulfonato (E 132) lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: 1) Trattamento dei disturbi dispeptici postprandiali (come peso epigastrico e nausea) in assenza di lesioni organiche del tubo digerente. 2) Trattamento sintomatologico delle gastroparesi di varia origine (es.: da neuropatia diabetica). 3) Trattamento dei sintomi (bruciore e/o dolore retrosternale, rigurgito) e terapia di mantenimento del reflusso gastro-esofageo, compresa l'esofagite. 4) Trattamento sintomatologico di casi accertati di reflusso gastro-esofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9724

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cipril»

Estratto decreto NFR n. 599 del 4 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: CIPRIL nelle forme e confezioni: «5 mg compresse orodispersibili», 28 compresse; «10 mg compresse orodispersibili», 28 compresse (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Winckelmann n. 2, codice fiscale n. 01328640592.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Janssen Ortho LLC, nello stabilimento sito in Puerto Rico (USA) Gurabo, State Road 933 KM 0.1 Mamey Ward; i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società Janssen Pharmaceutica N.V., nello stabilimento sito in Beerse (Belgio), Turnhoutseweg 30.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg compresse orodispersibili», 28 compresse;

A.I.C. n. 026841066 (in base 10), 0TM3ZB (in base 32);

classe «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale;

«10 mg compresse orodispersibili», 28 compresse:

A.I.C. n. 026841078 (in base 10), 0TM3ZQ (in base 32);

classe: «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

una compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: cisapride monoidrata 5,193 mg pari a 5 mg di cisapride anidra;

eccipienti: carbomero 934 P, sodio idrossido, mannitolo, aspartame, glicina, simeticone, sodio calcioedetato, gomma xantan, gelatina, essenza di menta piperita, aroma di menta verde, indigotinsulfonato (E 132) lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: cisapride monoidrata 10,387 mg pari a 10 mg di cisapride anidra;

eccipienti: carbomero 934 P, sodio idrossido, mannitolo, aspartame, glicina, simeticone, sodio calcioedetato, gomma xantan, gelatina, essenza di menta piperita, aroma di menta verde, indigotinsulfonato (E 132) lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: 1) Trattamento dei disturbi dispeptici postprandiali (come peso epigastrico e nausea) in assenza di lesioni organiche del tubo digerente. 2) Trattamento sintomatologico delle gastroparesi di varia origine (es.: da neuropatia diabetica). 3) Trattamento dei sintomi (bruciore e/o dolore retrosternale, rigurgito) e terapia di mantenimento del reflusso gastroesofageo, compresa l'esofagite. 4) Trattamento sintomatologico di casi accertati di reflusso gastroesofageo nei bambini non rispondenti a terapia posturale e dietetica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9725

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endogamma»

Estratto decreto A.I.C. n. 600 del 4 novembre 1999

Specialità medicinale: ENDOGAMMA nella forma e confezioni: «1 g/20 ml soluzione per infusione endovenosa», flacone; «2,5 g/50 ml soluzione per infusione endovenosa», flacone; «5 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa», flacone; «10 g/200 ml soluzione per infusione endovenosa», flacone.

Titolare A.I.C.: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 03350950634.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H., nello stabilimento sito in Vienna (Austria), Oberlaaer Strasse 235.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g/20 ml soluzione per infusione endovenosa», flacone;

A.I.C. n. 034165011 (in base 10), 10LN8M (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«2,5 g/50 ml soluzione per infusione endovenosa», flacone;

A.I.C. n. 034165023 (in base 10), 10LN8Z (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«5 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa», flacone;

A.I.C. n. 034165035 (in base 10), 10LN9C (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale;

«10 g/200 ml soluzione per infusione endovenosa», flacone;

A.I.C. n. 034165047 (in base 10), 10LN9R (in base 32);

classe: «A, per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: immunoglobulina G umana normale mg 50;

eccipienti: maltosio mg 100, acqua per preparazioni iniettabili ml 1;

altre sostanze: Triton X-100 $\leq$ µg 5; TNBP $\leq$ µg 1; IgA $\leq$ µg 100.

Indicazioni terapeutiche: sindromi da immunodeficienza primaria: - agammaglobulinemia e ipoagammaglobulinemia congenita, immunonodeficienza comune variabile, immunonodeficienze combinate gravi . Ipogammaglobulinemia secondaria in pazienti con leucemia linfatica cronica e mieloma multiplo con infezioni batteriche recidivanti. AIDS pediatrico congenito con ripetute infezioni batteriche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9726

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Citrosil» e «Citrosil alcolico».

Estratto decreto n. 262 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede in via Antonio Da Noli, 4, Firenze, codice fiscale n. 10520130153:

Specialità medicinale: CITROSIL:

«Sapoplus» soluzione flacone 1000 g, A.I.C. n. 032781015;

«Sapoplus» soluzione flacone 500 g, A.I.C. n. 032781027;

«Sapoplus» soluzione flacone 250 g, A.I.C. n. 032781039;

«Sapoplus» soluzione 30 bustine 5 g, A.I.C. n. 032781041;

«Sapoplus» soluzione 10 bustine 5 g, A.I.C. n. 032781054;

soluzione flacone 30 ml, A.I.C. n. 032781066;

soluzione flacone 60 ml, A.I.C. n. 032781078;

soluzione flacone 100 ml, A.I.C. n. 032781080;

soluzione flacone 200 ml, A.I.C. n. 032781092;

soluzione flacone 1000 ml, A.I.C. n. 032781104;

soluzione flacone 100 ml con nebuliz. spray, A.I.C. n. 032781116;

12 cerotti, A.I.C. n. 032781128;

20 cerotti, A.I.C. n. 032781130;

40 cerotti, A.I.C. n. 032781142;

8 fazzoletti imbevuti di soluzione, A.I.C. n. 032781155;

30 fazzoletti imbevuti di soluzione, A.I.C. n. 032781167;

50 fazzoletti imbevuti di soluzione, A.I.C. n. 032781179;

70 fazzoletti imbevuti di soluzione, A.I.C. n. 032781181;

100 fazzoletti imbevuti di soluzione, A.I.C. n. 032781193.

Specialità medicinale: CITROSIL ALCOLICO:

«Bruno» soluzione flacone 50 ml, A.I.C. n. 032782017;

«Bruno» soluzione flacone 100 ml, A.I.C. n. 032782029;

«Bruno» soluzione flacone 200 ml, A.I.C. n. 032782031;

«Bruno» soluzione flacone 500 ml, A.I.C. n. 032782043;

«Bruno» soluzione flacone 1000 ml, A.I.C. n. 032782056;

«Bruno» soluzione 10 fialoidi 10 ml, A.I.C. n. 032782068;

«Incolore» soluzione flacone 50 ml, A.I.C. n. 032782070;

«Incolore» soluzione flacone 100 ml, A.I.C. n. 032782082;

«Incolore» soluzione flacone 200 ml, A.I.C. n. 032782094;

«Incolore» soluzione flacone 500 ml, A.I.C. n. 032782106;

«Incolore» soluzione flacone 1000 ml, A.I.C. n. 032782118;

«Incolore» soluzione 10 fialoidi 10 ml, A.I.C. n. 032782120,

sono ora trasferite alla società: L. Manetti - H. Roberts Group S.p.a., con cambio di denominazione sociale e sede legale in Manetti-Roberts Sanitas S.p.a., con sede in via Pellicceria, 8, Firenze, codice fiscale n. 00770540151.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerina»

Estratto decreto NCR n. 411 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio chimico farmaceutico dr. Morigi S.r.l., con sede in via Adelasio, 33 - 24020 Ranica (Bergamo), codice fiscale n. 00947870374.

Specialità: GLICERINA 50 g, A.I.C. n. 031629013/G,

è ora trasferita alla società: Sofar S.p.a., con sede in via Isonzo, 8 - 20100 Milano, codice fiscale n. 03428610152.

Produzione, controllo e confezionamento: Sofar S.p.a. con sede in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (Milano), i controlli microbiologici della specialità medicinale sono, invece affidati all'officina farmaceutica Biolab S.p.a., con sede in via Bruno Buozzi, 2 - Vimodrone (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enoxen»

Estratto decreto n. 541 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03524320151:

Specialità: ENOXEN:

8 compresse 400 mg, A.I.C. n. 026003018;

12 compresse 300 mg, A.I.C. n. 026003020,

è ora trasferita alla società C&RF S.r.l., con sede in piazza Trento, 2 - 95128 Catania, codice fiscale n. 03176640872.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9756

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Doxiproct» e «Doxium».

Estratto decreto n. 542 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società: Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, codice fiscale n. 06685100155:

Specialità medicinale:

DOXIPROCT:

10 supposte, A.I.C. n. 023817012;

plus 8 supposte, A.I.C. n. 023817024;

pomata 30 g, A.I.C. n. 023817036;

plus pomata 20 g, A.I.C. n. 023817048;

DOXIUM:

i.v. 6 fiale 250 mg/2 ml, A.I.C. n. 022739015;

20 compresse 250 mg, A.I.C. n. 022739027;

32 capsule 500 mg, A.I.C. n. 022739066,

sono ora trasferite alla società: Abiogen Pharma S.p.a., via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa, codice fiscale n. 05200381001.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zilden»

Estratto decreto n. 543 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Monsanto Italiana S.p.a., con sede in via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale n. 00798570156:

Specialità: ZILDEN:

50 compresse 60 mg, A.I.C. n. 025281039,

è ora trasferita alla società Dorom S.r.l., con sede in via Volturno, 48, Quinto De' Stampi, 20089 Rozzano (Milano), codice fiscale n. 09300200152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9757

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ateroclar»

Estratto decreto n. 544 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede in via San G. Cottolengo, 31 - 20143 Milano, codice fiscale n. 01689550158:

Specialità: ATEROCLAR:

50 fiale, A.I.C. n. 022891028,

è ora trasferita alla società Medibase S.r.l., con sede in via della Selva, 4 - 59021 Vaiano (Prato), codice fiscale n. 01683110975.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Longazem»

Estratto decreto n. 545 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero S.p.a., con sede in via Montarioso n. 11 - 53035 Monteriggioni (Siena), codice fiscale n. 00050260520:

Specialità: LONGAZEM:

14 capsule retard 300 mg, A.I.C. n. 028217014,

è ora trasferita alla società De Salute S.r.l., con sede in via Milano n. 43 - 26015 Soresina (Cremona), codice fiscale n. 01155930199.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9759

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elan»

Estratto decreto n. 546 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schwarz Pharma AG, Alfred Nobel Strasse, 10, Monheim - Germania, rappresentata in Italia dalla società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano, codice fiscale n. 07254500155:

Specialità: ELAN:

«Retard» 30 capsule 50 mg, A.I.C. n. 026888038,

è ora trasferita alla società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti della confezione (A.I.C. n. 026888038) prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9760

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diniket»

Estratto decreto n. 547 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate confezioni relative alla specialità medicinale di seguito riportata fino ad ora intestate alla società Schwarz Pharma AG, con sede in Alfred Nobel Strasse, 10, Monheim - Germania, rappresentata in Italia dalla società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano, codice fiscale n. 07254500155:

Specialità: DINIKET:

«Retard» 40 compresse 20 mg, A.I.C. n. 026887051;

«Retard» 40 compresse 40 mg, A.I.C. n. 026887063;

flacone infusione 0,1% 50 ml, A.I.C. n. 026887075;

1 flac. infusione 0,05% ml, A.I.C. n. 026887087,

è ora trasferita alla società Schwarz Pharma S.p.a., con sede in via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

I lotti della confezione (A.I.C. numeri 026887051; 026887063; 026887075; 026887087) della specialità medicinale sopraindicata prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losec»

Estratto decreto n. 548 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Plough S.p.a., con sede in via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano, codice fiscale n. 08817330155:

Specialità: LOSEC:

IV 1 fialoide 40 mg, A.I.C. n. 026804029;

IV 5 fialoidi 40 mg, A.I.C. n. 026804031;

14 capsule ril modificato 20 mg flac vetro, A.I.C. n. 026804070;

14 capsule ril modificato 20 mg in blister, A.I.C. n. 026804106,

è ora trasferita alla società Astra AB, con sede in S-151 85 Sodertalje (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Astra Farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - 20154 Milano, codice fiscale n. 07968910153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinecod Bocca»

Estratto decreto n. 549 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.A., con sede in 1260 Nyon - Canton Vaud (Svizzera):

Specialità: SINECOD BOCCA:

24 compresse 1 mg - A.I.C. n. 027610017;

24 perle 1 mg - A.I.C. n. 027610029;

soluzione spray 0,2% 30 ml - A.I.C. n. 027610031;

soluzione colluttorio 0,05% 200 ml - A.I.C. n. 027610043,

è ora trasferita alla società: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in strada statale Varesina, 233, km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 00687350124.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9763

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Adiuvant», «Betascor B12», «Bronteril», «Eccelium», «Eparina Roberts», «Fisiolax», «Hemovasal», «Ibudros», «Mac», «Micelium», «Rationale», «Sequilant giorno», «Sequilant notte» e «Somatoline».

Estratto decreto n. 551 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società italo-britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede in via Pellicceria, 8, Firenze, codice fiscale n. 00394990485:

Specialità medicinale:

ADIUVANT:

OS 10 fl. 5 ml 500 mg, A.I.C. n. 023815020;

OS 10 fl. 5 ml 1000 mg, A.I.C. n. 023815032;

40 compresse 500 mg, A.I.C. n. 023815044;

BETASCOR B12:

sciroppo 150 g, A.I.C. n. 013657010;

BRONTERIL:

20 bustine g 10 500 mg, A.I.C. n. 025331048;

BB 20 bustine 10 g 200 mg, A.I.C. n. 025331051;

AD 10 supposte g 1,2, A.I.C. n. 025331063;

BB 10 supposte 500 mg, A.I.C. n. 025331075;

20 capsule 500 mg, A.I.C. n. 025331087;

AD sospensione OS 200 ml, A.I.C. n. 025331099;

BB sospensione OS 200 ml, A.I.C. n. 025331101;

ECCELIUM:

crema dermatologica 2% 40 g, A.I.C. n. 029185016;

15 ovuli vaginali 100 mg, A.I.C. n. 029185028;

EPARINA ROBERTS:

1 fl. 5 ml 5000UI/ml, A.I.C. n. 008413015;

FISIOLAX:

30 confetti, A.I.C. n. 021000029;

HEMOVASAL:

20 confetti gastrores. 50 mg, A.I.C. n. 026349011;

10 confetti gastrores. 100 mg, A.I.C. n. 026349023;

crema 30 g, A.I.C. n. 026349035;

IBUDROS:

30 compresse 400 mg, A.I.C. n. 023592025;

10 supposte 600 mg, A.I.C. n. 023592052;

pomata 50 g, A.I.C. n. 023592064;

MAC:

20 caramelle miele-limone, A.I.C. n. 026269011;

20 caramelle mentolo, A.I.C. n. 026269023;

MICELIUM:

crema dermatologica 2% 40 g, A.I.C. n. 029186018;

5 ovuli vaginali 100 mg, A.I.C. n. 029186020;

RATIONALE:

25 compresse 1 g, A.I.C. n. 024584043;

SEQUILANT GIORNO:

20 capsule, A.I.C. n. 025629015;

SEQUILANT NOTTE:

flacone 100 ml, A.I.C. n. 025630017;

SOMATOLINE:

10 bustine 10 g, A.I.C. n. 022816019;

30 bustine 10 g, A.I.C. n. 022816021,

sono ora trasferite alla società: Manetti Roberts Sanitas S.p.a., con cambio di denominazione sociale in società italo-britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede in via Pellicceria, 8 - 50123 Firenze, codice fiscale 00770540151.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone Recordati».

Estratto decreto n. 552 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale ATENOLOLO CLORTALIDONE RECORDATI fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 00748210150, è ora trasferita alla società: EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale 12432150154, con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in: ATENOLOLO CLORTALIDONE:

«50 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 033159029/G;

«100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 033159017/G.

Produzione, confezionamento e controllo: Doppel farmaceutici S.r.l., stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpran»

Estratto decreto n. 553 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Iodosan S.p.a., con sede in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 05085580156.

Specialità: ALPRAN:

28 compresse film rivestite 200 mg - A.I.C. n. 033662014;

56 compresse film rivestite 200 mg - A.I.C. n. 033662026;

14 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033662038;

28 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033662040;

56 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033662053;

100 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033662065;

280 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033662077;

14 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033662089;

28 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033662091;

56 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033662103;

100 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033662115;

280 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033662127,

è ora trasferita alla società: Solvay Pharmaceuticals GmbH, con sede in Hans Bockler Allee, 20 - Hannover (Germania), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede in via Marco Polo, 38, 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale 05075810019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benaprex»

Estratto decreto n. 554 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sark S.p.a., con sede in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03878810153.

Specialità: BENAPREX:

28 compresse film rivestite 200 mg - A.I.C. n. 033661012;

56 compresse film rivestite 200 mg - A.I.C. n. 033661024;

14 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033661036;

28 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033661048;

56 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033661051;

100 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033661063;

280 compresse film rivestite 300 mg - A.I.C. n. 033661075;

14 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033661087;

28 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033661099;

56 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033661101;

100 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033661113;

280 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 033661125,

è ora trasferita alla società: Solvay Pharmaceuticals b.v., con sede in C.J. Van Houtenlaan, 36 - 1381 CP Weesp (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Solvay Pharma S.p.a., con sede in via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino), codice fiscale 05075810019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9766

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Addamel N», «Glycophos», «Intralipid», «Kabimix», «Peditrace», «Soluvit», «Vamin» e «Vitalipid».

Estratto decreto n. 555 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Pharmacia & Upjohn AB, Frousundaviks Allè 15, S-171 97 Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 07089990159:

Specialità medicinale: ADDAMEL N:

20 fiale soluz. sterile elementi traccia 10 ml - A.I.C. n. 029231026.

Specialità medicinale: GLYCOPHOS:

10 flaconcini 20 ml - A.I.C. n. 028883015.

Specialità medicinale: INTRALIPID:

i.v. 1 flac. 500 ml - A.I.C. n. 024385015;

i.v. 1 flac. 100 ml 10% - A.I.C. n. 024385027;

i.v. 1 flac. 100 ml 20% - A.I.C. n. 024385039;

i.v. 1 flac. 250 ml 20% - A.I.C. n. 024385041;

i.v. 1 flac. 500 ml 20% - A.I.C. n. 024385054;

30% emuls. per infus. i.v. 1 flac. 250 ml - A.I.C. n. 024385066;

30% emuls. per infus. i.v. 1 flac. 333 ml - A.I.C. n. 024385078.

Specialità medicinale: KABIMIX:

sacca 1830 KCAL 2580 ml - A.I.C. n. 029366010;

sacca 2550 KCAL 2580 ml - A.I.C. n. 029366022.

Specialità medicinale: PEDITRACE:

10 flaconcini soluzione concentrata 10 ml - A.I.C. n. 029284015.

Specialità medicinale: SOLUVIT:

10 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 027984018.

Specialità medicinale: VAMIN:

«14 EF» 1 flac. 500 ml - A.I.C. n. 031774019;

«14 EF» 1 flac. 1000 ml - A.I.C. n. 031774021;

«18 EF» 1 flac. 500 ml - A.I.C. n. 031774033;

«18 EF» 1 flac. 1000 ml - A.I.C. n. 031774045.

Specialità medicinale: VITALIPID:

AD 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 027983016;

BB 10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 027983028,

sono ora trasferite alla società: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede in via Camagre, 41-43 - 37063 Isola della Scala (Verona), codice fiscale 00227080231.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Transcop»

Estratto decreto n. 556 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alza Corporation, con sede in 950 Page Mill Road Palo Alto - California (Stati Uniti d'America), rappresentata in Italia dalla società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

Specialità: TRANSCOP:

4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 025492024;

2 cerotti trandermici 1,5 mg - A.I.C. n. 025492036,

è ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 00748210150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9767

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Divical»

Estratto decreto n. 558 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lifepharma S.p.a., con sede in via dei Lavoratori, 54 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale 00244680104.

Specialità: DIVICAL:

30 compresse 15 mg - A.I.C. n. 007701093,

è ora trasferita alla società: Rottapharm S.r.l., con sede in via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano), codice fiscale 01618550121.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9768

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido acetilsalicilico».

Estratto decreto n. 559 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Montefarmaco S.p.a., con sede in via Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale 00742960156.

Specialità: ACIDO ACETILSALICILICO:

20 compresse 100 mg - A.I.C. n. 029605019/G;

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 029605021/G,

è ora trasferita alla società: Montefarmaco OTC S.p.a., con sede in via F. Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale 12305380151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bom Bon»

Estratto decreto n. 560 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Montefarmaco S.p.a., con sede in via Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale 00742960156:

Specialità: BOM BON:

12 compresse masticabili - A.I.C. n. 006986018;

24 compresse masticabili - A.I.C. n. 006986020,

è ora trasferita alla società: Montefarmaco OTC S.p.a., con sede in via F. Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale 12305380151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9770

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancrease»

Estratto decreto n. 561 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ortho-Mcneil Pharmaceutical Inc., con sede in Us Route, 202 - Raritan - N.J. 08869 (U.S.A.):

Specialità: PANCREASE:

50 capsule - A.I.C. n. 025205016;

100 capsule 235 mg - A.I.C. n. 025205028,

è ora trasferita alla società: Janssen Cilag S.p.a., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale 00962280590.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9771

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antipulmina»

Estratto decreto n. 562 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmaland S.A., con sede in via dei Casetti, 21, Borgomaggiore (Repubblica di San Marino), codice fiscale 91024150400:

Specialità: ANTIPULMINA:

pomata 50 g - A.I.C. n. 009644093,

è ora trasferita alla società: Lisapharma S.p.a., con sede in via Licinio, 11-15 - 22036 Erba (Como), codice fiscale 00232040139.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9772

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actomin»

Estratto decreto n. 563 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - 20138 Milano, codice fiscale n. 00798630158:

Specialità: ACTOMIN:

iniett. 5 fiale 500 mg - A.I.C. n. 027566025;

iniett. 3 fiale 1000 mg - A.I.C. n. 027566037,

è ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano), codice fiscale 00795170158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9773

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duraprox».

Estratto decreto n. 564 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874:

Specialità: DURAPROX:

30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 027670013;

20 compresse 600 mg - A.I.C. n. 027670025,

è ora trasferita alla società: Fidia S.p.a., con sede in via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova), codice fiscale n. 00204260285.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anifed»

Estratto decreto n. 565 del 14 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 43 - 20149 Milano, codice fiscale 00738390152:

Specialità: ANIFED:

40 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024867018;

«Retard» 50 compresse 20 mg - A.I.C. n. 024867020,

è ora trasferita alla società: Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno Scalo (Pescara), codice fiscale n. 00556960375.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Librax»

Estratto decreto n. 582 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: LIBRAX, nella forma e confezione: 25 confetti.

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH Bolongarostrasse 82/84 Frankfurt/Main - Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Conservatorio n. 17, codice fiscale 12451210152.

Confezione: in sostituzione della confezione 25 confetti viene autorizzata la confezione. «5/2,5 mg» 20 confetti per uso orale.

Produttore: la produzione ed il controllo vengono effettuati dalla società Roche S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11.

Il confezionamento è effettuato dalla società Roche S.p.a., sia nello stabilimento sito in Milano, piazza Durante n. 11, sia nello stabilimento sito in Segrate, via Morelli n. 2.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5/2,5 mg» 20 confetti per uso orale;

A.I.C. n. 019711035 (in base 10), 0LTK1V (in base 32);

classe «C».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 019711011 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flixoderm».

Estratto decreto n. 603 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, codice fiscale 00212840235:

Specialità: FLIXODERM:

crema 0,05% 30 g - A.I.C. n. 029014014;

crema 0,05% 100 g - A.I.C. n. 029014026;

unguento 0,005% 30 g - A.I.C. n. 029014038;

unguento 0,005% 100 g - A.I.C. n. 029014040,

è ora trasferita alla società: Duncan farmaceutici S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, codice fiscale 00455000232.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citogel»

Estratto decreto n. 604 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233, km 20,5, Origgio (Varese), con codice fiscale 00687350124:

Specialità medicinale: CITOGEL:

confezione: gel 30 bustine 5 ml 1 g - A.I.C. n. 028190015,

è ora trasferita alla società: Geymonat S.p.a., con sede in via S. Anna, 2 - Anagni, (Frosinone), con codice fiscale 00192260602.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9777

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Kinemon» e «Skeltil».

Estratto decreto n. 606 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Sanofi Italia S.p.a., con sede in via G.B. Piranesi, 38 Milano, con codice fiscale 10052620159:

Specialità medicinale: KINEMON:

30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 026022057;

10 capsule 200 mg - A.I.C. n. 026022069;

30 capsule 200 mg - A.I.C. n. 026022071;

30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 026022083.

Specialità medicinale: SKELTIL:

28 cpr 200 mg - A.I.C. n. 032171011,

sono ora trasferite alla società: Laboratori farmaceuti Vita S.r.l., con sede in via Pietro Mascagni, 2 - Milano, con codice fiscale 09733760152.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cela»

Estratto decreto n. 607 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sanofi Italia S.p.a., con sede in via G.B. Piranesi, 38 - Milano, con codice fiscale 10052620159:

Specialità medicinale CELA:

confezione: 36 capsule rigide a rilascio prolungato uso orale - A.I.C. n. 031823014,

è ora trasferita alla società: Sanwin S.r.l., con sede in via Carbonera, 2 - Milano, con codice fiscale 11388870153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flebogamma 5%»

Estratto decreto n. 608 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Grifols Italia S.p.a., con sede in via Carducci, n. 62D, località La Fontina-Ghezzano (Pisa), con codice fiscale 10852890150:

Specialità Medicinale: FLEBOGAMMA 5%:

confezioni:

flac. 50 ml + set infusionale - A.I.C. n. 029249012;

flac. 100 ml + set infusionale - A.I.C. n. 029249024;

flac. 200 ml + set infusionale - A.I.C. n. 029249036,

è ora trasferita alla società: Instituto Grifols S.a., con sede in Poligono levante - Calle Can Guasch, 2, Parets del Valles-Barcellona, Spagna, rappresentata dalla società Grifols Italia S.p.a., con sede in via
Carducci, 62D, località La Fontina-Ghezzano (Pisa), con codice fiscale 10852890150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corlopam»

Estratto decreto n. 610 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ipsen S.p.a., con sede in via Figino, 16 - Milano, con codice fiscale 05619050585:

Specialità medicinale CORLOPAM:

confezione:

1 fiala 2 ml 10 mg/1 ml - A.I.C. n. 028026019;

1 fiala 5 ml 10 mg/1 ml - A.I.C. n. 028026021,

è ora trasferita alla società: Segix Italia S.p.a., con sede in via del Mare, 36 - Pomezia (Roma), con codice fiscale 04936501008.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoglaucon»

Estratto decreto n. 612 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in comercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede in Bimger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein, Germania, rappresentata dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Bimger Strasse, 173 - Ingelheim Am Rhein, Germania:

Specialità medicinale ISOGLAUCON:

confezione: collirio 10 ml 0125% - A.I.C. n. 023467018,

è ora trasferita alla società: Alcon Italia S.p.a., con sede in via Roma, 108 Palazzo C-D-/1, Cassina Dè Pecchi - Milano, con codice fiscale 07435060152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amicasil»

Estratto decreto n. 614 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lineamedica S.p.a., con sede viale Gian Galeazzo, 16 - Milano, con codice fiscale 11469160151:

Specialità medicinale AMICASIL:

confezione:

1 flac. im 500 mg 2 ml - A.I.C. n. 024459099;

1 flac. im 1 g 4 ml - A.I.C. n. 024459101,

è ora trasferita alla società: Pharmatex Italia S.r.l., con sede in via Appiani, 22 - Milano, con codice fiscale 03670780158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loperyl»

Estratto decreto n. 615 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate - Milano, con codice fiscale 03524320151.

Specialità medicinale LOPERYL:

confezione: 30 capsule 2 mg - A.I.C. n. 023769033,

è ora trasferita alla società: J.C. Healthcare S.r.l., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale 09876740151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronacol»

Estratto decreto n. 616 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biotekfarma BKF S.r.l., con sede in via Tre Cannelle 12 - Pomezia (Roma), con codice fiscale 06603310589:

Specialità medicinale CRONACOL:

confezione:

20 capsule opercolate 100 mg - A.I.C. n. 026936017;

12 bustine 250 mg - A.I.C. n. 026936029.

è ora trasferita alla società: Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale 01393930019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ercefuryl»

Estratto decreto n. 618 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sankyo Pharma Italia S.p.a., con sede in via Montecassiano, 157 - Roma, con codice fiscale 00468270582:

Specialità medicinale ERCEFURYL:

confezione:

20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 026347017;

BB sospensione os 100 ml - A.I.C. n. 026347031,

è ora trasferita alla società: Synthelabo S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano, con codice fiscale 06685100155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9785

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Cardiogen» e «Croneparina».

Estratto decreto n. 620 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Vedim Pharma S.r.l., con sede in via Praglia, 15 - Pianezza (Torino), con codice fiscale 00757340153:

Specialità medicinale: CARDIOGEN:
confezione:
10 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 011041023.

Specialità medicinale: CRONEPARINA:
confezioni:
10 fiale 5000 U.I. 0,2 ml - A.I.C. n. 023645094;
10 fiale 12500 U.I. 0,5 ml - A.I.C. n. 023645106;
10 fiale siringhe 5000 U.I. 0,2 ml - A.I.C. n. 023645157;
10 fiale siringhe 12500 U.I. 0,5 ml - A.I.C. n. 023645171,
sono ora trasferite alla società: UCB Pharma S.p.a., con sede in via Praglia, 15 - Pianezza (Torino), con codice fiscale 00471770016.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naristar»

Estratto decreto n. 621 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Vedim Pharma S.r.l., con sede in via Praglia, 15 - Pianezza (Torino), con codice fiscale 00757340153:

Specialità medicinale NARISTAR:

confezione: 14 capsule (1 compressa + granuli ril. prol. uso orale) - A.I.C. n. 032800017,

è ora trasferita alla società: UCB Pharma S.p.a., con sede in via Praglia, 15 - Pianezza (Torino), con codice fiscale 00471770016.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ocufen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 414 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: OCUFEN:

collirio monod. 40 flac. 0,4 ml - A.I.C. n. 027245024.

Società: Allergan Irland LTD - Castlebar Road - Westport County Mayo (Irlanda).

Rappresentante per l'italia: Allergan S.p.a. - Via Salvatore Quasimodo n. 134/138 (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'eliminazione delle controindicazioni della cheratite da Herpes simplex. Le indicazioni devono essere formulate sulla base della delibera C.U.F. del 27 gennaio 1999.

99A9736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diladel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 415 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: DILADEL:

«200 mg» 36 capsule a rilascio prolungato 200 mg - A.I.C. n. 025275049.

Società: Synthelabo S.p.a. Galleria Passarella, 2 - 20122 (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità da 2 a 3 anni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ananase»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 421 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: ANANASE:

«40 mg» 20 compresse rivestite 40 mg - A.I.C. n. 020501021.

Società Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti del nucleo: lattosio monoidrato (80 mesh) quanto basta a 198,4 mg, calcio fosfato bibasico anidro 45,000 mg, calcio fosfato bibasico biidrato (Di-Tab) 45,000 mg, polietilenglicole 4000 (Poliwax 4000) 8,300 mg, silice colloidale (Cab-O-Sil) 1,000 mg, amido di mais 31,733, talco 17,375 mg, magnesio stearato 1,900 mg, acido stearico 1,660 mg;

eccipienti della confettatura: gomma lacca 20,600 mg, gelatina 1,100 mg, saccarosio 146,400 mg, calcio fosfato bibasico anidro 28,830, talco 16,670, polietilenglicole 4000 (Poliwax 4000) 1,000 mg, titanio biossido (E 171) 0,570 mg, corcumina (E 100) 1,410 mg, eritrosina (E 127) 0,030 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cobaforte»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 423 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: COBAFORTE.

Società: Scharper S.r.l., via Manzoni, 45 - 20121 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cobaforte» im 5 f. liof. 1000 mcg + 5 f. solv., A.I.C. n. 021146055; «Cobaforte» im 3 f. liof. 5000 mcg + 3 f. solv., A.I.C. n. 021146067; «Cobaforte» 20 capsule 2,5 mg, A.I.C. n. 021146093 e «Cobaforte» 20 capsule 1 mg, A.I.C. n. 021146105, prodotti anteriormente al 4 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 315 del 2 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 31 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adenoplex Richter»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 424 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: ADENOPLEX RICHTER.

Società: Scharper S.r.l., via Manzoni, 45 - 20121 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Adenoplex Richter» «forte» im 5 f. liof. + 5 f. solv., A.I.C. n. 012352023, prodotti anteriormente al 15 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 149 del 20 aprile 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 13 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9740

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluss»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 425 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: FLUSS.

Società: Scharper S.r.l., via Manzoni, 45 - 20121 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluss» «40» 20 compresse, A.I.C. n. 021360021 prodotti anteriormente al 28 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 151 del 20 aprile 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 24 novembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furedan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 426 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: FUREDAN.

Società: Scharper S.r.l., via Manzoni, 45 - 20121 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Furedan» 15 compresse 50 mg, A.I.C. n. 014152019 prodotti anteriormente al 28 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 150 del 20 aprile 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 24 novembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro Complex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 427 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: FERRO COMPLEX.

Società: Pharmafar S.r.l., corso Vinzaglio, 12-*bis* - 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ferro complex» 10 flaconcini orali 10 ml, A.I.C. n. 016443032 prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 257 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbaica»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 428 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: CARBAICA.

Società: Pharmafar S.r.l., corso Vinzaglio, 12-*bis* - 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Carbaica» 30 compresse rivestite, A.I.C. n. 023176011 prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 259 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hirudex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 429 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: HIRUDEX.

Società: Pharmafar S.r.l., corso Vinzaglio, 12-*bis* - 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Hirudex» 30, crema estemporanea 30 g, A.I.C. n. 003903022 prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 260 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9745

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pericel»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 430 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: PERICEL.

Società: Pharmafar S.r.l., corso Vinzaglio, 12-*bis* - 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pericel» 20 compresse 500 mg, A.I.C. n. 021287053 prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 258 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9746

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Movens»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 431 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: MOVENS.

Società: Pharmafar S.r.l., corso Vinzaglio, 12-*bis* - 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Movens» 30 capsule 100 mg, A.I.C. n. 025876020 e «Movens» 10 supposte 200 mg, prodotti anteriormente al 24 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 311 del 2 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 21 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9747

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Antinevralgico dr. Knapp», «Bechilar», «Citrato espresso Gabbiani», «Dentinale», «Fialetta odontalgica dr. Knapp», «Farin gola», «Iridina light», «Iridina due», «Normalene», «Omniadol», «Odontalgico dr. Knapp», «Pinselina», «Pumilsan», «Tioguaialina» e «Thermogene».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 433 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: ANTINEVRALGICO DR. KNAPP, BECHILAR, CITRATO ESPRESSO GABBIANI, DENTINALE, FIALETTA ODONTALGICA DR. KNAPP, FARIN GOLA, IRIDINA LIGHT, IRIDINA DUE, NORMALENE, OMNIADOL, ODONTALGICO DR. KNAPP, PINSELINA, PUMILSAN, TIOGUAIALINA E THERMOGENE.

Società: Montefarmaco O.T.C. S.p.a., via F. Turati n. 3, 20100 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali:

«Antinevralgico dr. Knapp»:

6 compresse, A.I.C. n. 003406016;

12 compresse, A.I.C. n. 003406028;

«Bechilar»:

flacone sciroppo 100 ml, A.I.C. n. 018130029;

«Citrato espresso Gabbiani»:

«limone» polvere g 43, A.I.C. n. 011967015;

«limone» 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967027;

«limone» 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967039;

«arancio» polvere g 43, A.I.C. n. 011967041;

«arancio» 4 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967054;

«arancio» 10 bustine g 21,5, A.I.C. n. 011967066;

«Dentinale»:

tubo g 25, A.I.C. n. 008891018;

«Fialetta odontalgica dr. Knapp»:

fialoide g 2 c/erogatore, A.I.C. n. 004287013;

fialoide g 4 c/erogatore, A.I.C. n. 004287025;

«Farin gola»:

24 pastiglie, A.I.C. n. 032202018;

colluttorio flac. 250 ml, A.I.C. n. 032202020;

soluzione flac. spray 30 ml, A.I.C. n. 032202032;

«Iridina light»:

gocce oculari flac. 15 ml, A.I.C. n. 032193017;

«Iridina due»:

flacone collirio 15 ml, A.I.C. n. 026630018;

«Normalene»:

20 confetti 5 mg, A.I.C. n. 014205037;

6 supposte 10 mg, A.I.C. n. 014205049;

«Omniadol»:

2 confetti, A.I.C. n. 011296035;

12 confetti, A.I.C. n. 011296047;

«Odontalgico dr. Knapp»:

«B1» 3 cachets, A.I.C. n. 006438093;

«B1» 8 cachets, A.I.C. n. 006438105;

«B1» 8 capsule, A.I.C. n. 006438117;

«Pinselina»:

pasta adesiva g 20, A.I.C. n. 007175021;

«Pumilsan»:

36 caramelle, A.I.C. n. 032217010;

24 caramelle, A.I.C. n. 032217022;

«Tioguaialina»:

sciroppo g 175, A.I.C. n. 010723029;

«Thermogene»:

ovatta g 34, A.I.C. n. 004363014;

ovatta g, 57, A.I.C. n. 004363026;

pomata g 20, A.I.C. n. 004363038;

pomata g 40, A.I.C. n. 004363040;

pomata rivulsiva 5 g, A.I.C. n. 004363053;

pomata rivulsiva 20 g, A.I.C. n. 004363065;

emulsione estemporanea 100 g, A.I.C. n. 004363077,

i prodotti anteriormente al 29 maggio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 160/98 del 4 maggio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 21 novembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plactidil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 440 del 25 ottobre 1999

Specialità medicinale: PLACTIDIL.

Società: Novartis farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5, 21040 Origgio.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Plactidil» 30 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025627047, prodotti anteriormente al 6 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 96 del 30 marzo 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 4 novembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9748

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ad Pabyrn», «Anti acne Samil» e «Pancrex».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 441 del 25 ottobre 1999

Specialità medicinale: AD PABYRN, ANTI ACNE SAMIL E PANCREX.

Società: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali: «Ad Pabyrn» gocce 30 ml, A.I.C. n. 005238062; «Anti acne Samil» 2 fl. polvere + 2 fl. solventi, A.I.C. n. 020477028 e «Pancrex» 100 capsule 340 mg, A.I.C. n. 021232071, prodotti anteriormente al 24 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 240 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 22 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9729

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nepituss»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 442 del 25 ottobre 1999

Specialità medicinale: NEPITUSS.

Società: Bioindustria farmaceutici S.r.l., s.s. 156, km 50 - 04010 Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nepituss» sciroppo 0,1% flacone 200 ml, A.I.C. n. 028620021 e «Nepituss» gocce 1% flacone 30 ml, A.I.C. n. 028620019, prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 250 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9749

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delecit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 443 del 25 ottobre 1999

Specialità medicinale: DELECIT.

Società: M.D.M. S.r.l., viale Papiniano n. 22/b - 20123 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Delecit» im iv 3 fiale 1000 mg/4 ml, A.I.C. n. 025935014; «Delecit» 14 capsule gelatina 400 mg, A.I.C. n. 025935026; «Delecit» 10 capsule gelatina 600 mg, A.I.C. n. 025935038; «Delecit» 10 flac. orali 600 mg, A.I.C. n. 025935040, prodotti anteriormente al 5 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 526 del 18 novembre 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 30 novembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tricoxidil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 444 del 25 ottobre 1999

Specialità medicinale: TRICOXIDIL.

Società: Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50 - 04010 Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Tricoxidil» lozione 2% 60 ml, A.I.C. n. 026694024 prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 248 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 445 del 25 ottobre 1999

Specialità medicinale: FENISTIL.

Società: Novartis farma S.p.a., s.s. 233, km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fenistil» 30 compresse rivestite 1 mg, A.I.C. n. 020124018; «Fenistil» 20 ml gocce, A.I.C. n. 020124020; «Fenistil» 30 g gel, A.I.C. n. 020124121, prodotti anteriormente al 22 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 579 dell'11 dicembre 1998 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 17 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Framecef»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 446 del 25 ottobre 1999

Specialità medicinale: FRAMECEF.

Società: Levofarma S.r.l., via Conforti n. 42, Castel S. Giorgio (Salerno).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Framecef» 1 fl 1000 mg + 1 fl solvente 2,5 ml, A.I.C. n. 032924019, prodotti anteriormente al 6 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 152 del 20 aprile 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 2 novembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9753

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorans»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 447 del 25 ottobre 1999

Specialità medicinale: LORANS.

Società: Schwarz Pharma S.p.a., via Gadames s.n.c., 20124 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Lorans» 30 compresse 1 mg, A.I.C. n. 023001023; «Lorans» 30 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 023001047; «Lorans» 20 compresse 1 mg, A.I.C. n. 023001086; «Lorans» 20 compresse 2,5 mg, A.I.C. n. 023001098 e «Lorans» gocce orali 10 ml, A.I.C. n. 023001074, prodotti anteriormente al 10 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 255 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 6 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9754

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Theo Dur»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 483 dell'8 novembre 1999

Specialità medicinale: THEO DUR.

Società: Recordati industria chimico farmaceutica S.p.a., via Civitali n. 1, 20148 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Theo Dur» 30 compresse 300 mg, A.I.C. n. 025267016; «Theo Dur 200» 30 compresse 200 mg, A.I.C. n. 025267028 e «Theo Dur» 30 compresse 450 mg, A.I.C. n. 025267042, prodotti anteriormente al 6 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 94 del 30 marzo 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 2 novembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9755

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Eutimil"».

Nella parte del comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Eutimil"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999, alla pag. 45, seconda colonna, ove è scritto: «Società SmithKline Beecham S.p.a.», si intende scritto: «Società Sark S.p.a.».

99A9697

Comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Verecolene C.M."».

Nella parte del comunicato concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Verecolene C.M."», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1999, alla pag. 46, prima colonna, ove è scritto: «sorbitolo liquido 70% N.C.», si intende scritto: «sorbitolo liquido 70% N.C. 0,400 mg».

99A9698

COMUNE DEL MONTE TABURNO DI CAMPOLI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

(Omissis);

di confermare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

99A9809

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	**L.**	**508.000**
- semestrale	**L.**	**289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	**L.**	**416.000**
- semestrale	**L.**	**231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	**L.**	**115.500**
- semestrale	**L.**	**69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L.**	**107.000**
- semestrale	**L.**	**70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L.**	**273.000**
- semestrale	**L.**	**150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L.**	**106.000**
- semestrale	**L.**	**68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L.**	**267.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	**L.**	**1.097.000**
- semestrale	**L.**	**593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	**L.**	**982.000**
- semestrale	**L.**	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77